SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 maggio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 maggio 2017, n. **55**.

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. (17G00077) . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 23 marzo 2017.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. (17A02949) . . *Pag.* 2

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 aprile 2017.

Revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP Terre Aurunche, conferito al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche, con decreto 9 settembre 2014. (17A02914) . . . . *Pag.* 48

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 aprile 2017.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (17A02998) . . . . *Pag.* 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoren» (17A02883) . . . . *Pag.* 49

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Zentiva». (17A02884) . . . . *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isdiben» (17A02885) . . . . *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travogen» (17A02886) . . . . *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina Sandoz» (17A02887) . . . . *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riopan» (17A02888) . . . . *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dibase» (17A02909). *Pag.* 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viamal Febbre e Dolore». (17A02910) . . . . *Pag.* 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Talwin» e «Vancomicina Hospira». (17A02911). . . . . *Pag.* 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Otopax» (17A02912). . . . . *Pag.* 53

Rettifica della determina AAM/PPA n. 2143 del 23 dicembre 2016, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Linde Medicale». (17A02913). . . . . *Pag.* 53

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Avviso relativo all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, nonché per altra causa di cancellazione. (17A02994) . . . . *Pag.* 54

Avviso relativo all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni. (17A02995). . . . . *Pag.* 54

Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione delle persone giuridiche (sezione E) per perdita di almeno uno dei requisiti. (17A03043) . . . . *Pag.* 54

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po» (17A02915) . . . . *Pag.* 54

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 maggio 2017, n. **55**.

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di seicento milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore di Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more della esecuzione di un programma a norma degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere *a)*, *b)* e b-*bis*), dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
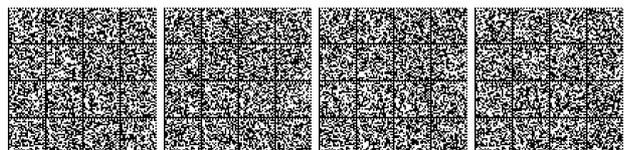
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

17G00077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 marzo 2017.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Viste la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1 commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge del 21 gennaio 2014, n. 7 della Regione stessa;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 25 novembre 2015, n. 185 recante misure urgenti per interventi nel territorio, convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9;

Viste le note n. 4769 e n. 2311 rispettivamente del 5 luglio e del 5 dicembre 2016 con le quali il presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha convocato per il 19 luglio e il 21 dicembre 2016 la Conferenza di servizi con il compito di definire nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visti i relativi verbali datati 19 luglio e 21 dicembre 2016, da cui risulta che le parti hanno ridefinito i parametri su cui articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa fissandone la decorrenza a far data dal 27 ottobre 2017;

Vista la nota prot. n. 1116 del 10 marzo 2017, con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, attesta l'assenza di criticità in ordine all'adozione del presente decreto;

Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale.

Art. 2.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico e nelle connesse appendici che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 27 ottobre 2017.

Art. 4.

1. I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 2, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16 par. 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.
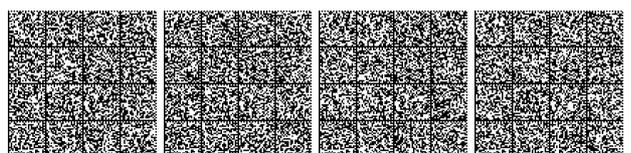
Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni tramite gare pubbliche.

2. Le gare di cui al precedente comma 1 e i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 6.

La Regione Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'art. 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, nonché a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse ed agli oneri di servizio pubblico.

Art. 7.

Con successivi decreti del direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo vengono resi esecutivi gli esiti delle gare, viene concesso in esclusiva ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresì approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal singolo vettore.

Art. 8.

A decorrere dalla data del 27 ottobre 2017 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e su quello della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

Roma, 23 marzo 2017

Il Ministro: DELRIO

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte:
Alghero – Roma Fiumicino e viceversa
Alghero – Milano Linate e viceversa
Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari – Milano Linate e viceversa
Olbia – Roma Fiumicino e viceversa
Olbia – Milano Linate e viceversa

A norma delle disposizioni degli artt. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di sevizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 36 punto 2 e 3 della legge n. 144/1999 tenutasi i giorni 19 luglio e 21 dicembre 2016, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea fra gli scali aeroportuali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate.

1. ROTTE ONERATE
Alghero – Roma Fiumicino e viceversa
Alghero – Milano Linate e viceversa
Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari – Milano Linate e viceversa
Olbia – Roma Fiumicino e viceversa
Olbia – Milano Linate e viceversa

I servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte sopra indicate devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti, compatibilmente con il vigente assetto generale, possono riservare alcune bande orarie sugli aeroporti coordinati interessati dagli oneri per l'esecuzione del numero minimo di voli previsto nei presenti oneri.

2. REQUISITI RICHIESTI

Per l’accettazione dell’onere di servizio pubblico su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1 il vettore interessato deve:

a. essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall’Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
b. essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall’Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell’art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008;
c. dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l’imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell’anno precedente l’imposizione dei presenti oneri almeno doppio rispetto a quello complessivo della rotta o delle rotte accettate.
   Si riporta nella seguente tabella il fatturato annuo di riferimento relativo al traffico aereo per le rotte di cui al paragrafo 1:

Alghero – Roma Fiumicino e viceversa	€ 23.900.000
Alghero – Milano Linate e viceversa	€ 15.100.000
Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa	€ 63.200.000
Cagliari – Milano Linate e viceversa	€ 58.900.000
Olbia – Roma Fiumicino e viceversa	€ 17.900.000
Olbia – Milano Linate e viceversa	€ 24.900.000

d. dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili, per ciascuna delle rotte accettate, pari al numero dei voli del mattino in uscita dalla Sardegna ricompresi nella fascia oraria obbligatoria, così come previsti dall’imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell’imposizione di oneri;
e. distribuire e vendere i biglietti via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
f. dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro;
g. essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche;
h. impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
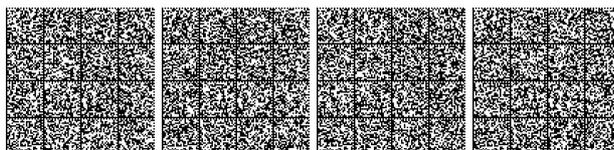
i. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

j. applicare ai voli onerati il "*Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano*", approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;

k. non essere inserito nella cosiddetta "*black list*" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/air-ban/doc/list_en.pdf;

l. fornire la cauzione di accettazione di cui al paragrafo 4.1 lettera a) secondo le modalità prescritte;

3. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1. - In termini di numero di frequenze minime, di orari e di capacità offerta, gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

3.1.1 - Sulla rotta **Alghero (AHO) – Roma Fiumicino (FCO) e viceversa**

a) Frequenze minime giornaliere distinte per anno di esercizio

AHO-FCO

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	3	3	3	3	4	3	4	6	6	6	5	4
Martedì	3	3	3	3	4	4	4	6	6	5	5	4
Mercoledì	3	3	3	3	4	4	4	6	6	5	5	4
Giovedì	4	4	3	3	4	4	4	6	6	5	5	4
Venerdì	4	4	3	4	4	4	5	6	7	6	6	4
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	6	7	7	5	4

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	4	3	4	6	7	6	6	5
Martedì	3	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Mercoledì	4	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Giovedì	4	4	3	4	4	4	4	6	7	5	5	4
Venerdì	4	4	3	4	4	4	5	7	7	6	6	5
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	6	7	7	5	4
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	7	7	7	6	4

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	4	3	3	4	4	4	7	7	6	6	5
Martedì	3	4	3	3	4	4	4	6	6	6	6	4
Mercoledì	4	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Giovedì	4	4	3	4	4	4	5	6	7	6	5	5
Venerdì	4	4	3	4	4	4	5	7	7	6	6	5
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	6	7	7	6	4
Domenica	3	3	3	3	4	3	4	7	7	7	6	4

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	4	3	4	4	4	4	7	7	7	6	5
Martedì	3	4	3	3	4	4	4	7	7	6	6	4
Mercoledì	4	4	3	4	4	4	4	7	7	6	5	4
Giovedì	4	4	3	4	4	4	5	7	7	6	6	5
Venerdì	4	4	3	4	5	4	5	7	7	6	6	5
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	7	7	7	6	4
Domenica	3	4	3	3	4	3	4	7	7	7	6	4

FCO-AHO

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	3	3	3	3	4	3	4	6	6	6	5	4
Martedì	3	3	3	3	4	4	4	6	6	5	5	4
Mercoledì	3	3	3	3	4	4	4	6	6	5	5	4
Giovedì	4	4	3	3	4	4	4	6	6	5	5	4
Venerdì	4	4	3	4	4	4	5	6	7	6	6	4
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	6	7	7	5	4

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	4	3	4	6	7	6	6	5
Martedì	3	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Mercoledì	4	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Giovedì	4	4	3	4	4	4	4	6	7	5	5	4
Venerdì	4	4	3	4	4	4	5	7	7	6	6	5
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	6	7	7	5	4
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	7	7	7	6	4

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	4	3	3	4	4	4	7	7	6	6	5
Martedì	3	4	3	3	4	4	4	6	6	6	6	4
Mercoledì	4	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Giovedì	4	4	3	4	4	4	5	6	7	6	5	5
Venerdì	4	4	3	4	4	4	5	7	7	6	6	5
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	6	7	7	6	4
Domenica	3	3	3	3	4	3	4	7	7	7	6	4

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	4	3	4	4	4	4	7	7	7	6	5
Martedì	3	4	3	3	4	4	4	7	7	6	6	4
Mercoledì	4	4	3	4	4	4	4	7	7	6	5	4
Giovedì	4	4	3	4	4	4	5	7	7	6	6	5
Venerdì	4	4	3	4	5	4	5	7	7	6	6	5
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	7	7	7	6	4
Domenica	3	4	3	3	4	3	4	7	7	7	6	4

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

Sulla rotta Alghero - Roma FCO dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	3 voli	4 voli(*)	da 5 a 7 voli(*)
Fascia mattutina	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
Fascia centrale	13.00/14.30	13.00/14.30	13.00/14.30
Fascia serale	19.30/21.00	19.30/21.00	19.30/21.00
		(*) il 4° volo da collocare tra la fascia oraria mattutina e quella centrale	(*)I rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Sulla rotta Roma FCO - Alghero dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	3 voli	4 voli(*)	da 5 a 7 voli(*)
Fascia mattutina	8.30/9.30	8.30/9.30	8.30/9.30
Fascia centrale	13.30/15.30	13.30/15.30	13.30/15.30
Fascia serale	19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00
		(*) Il 4° volo da collocare tra la fascia oraria centrale e quella serale.	(*)I rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	522	522	522	522	696	522	696	1044	1044	1044	870	696
Martedì	522	522	522	522	696	696	696	1044	1044	870	870	696
Mercoledì	522	522	522	522	696	696	696	1044	1044	870	870	696
Giovedì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1044	870	870	696
Venerdì	696	696	522	696	696	696	870	1044	1218	1044	1044	696
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	1044	1218	1218	870	696

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	696	522	696	1044	1218	1044	1044	870
Martedì	522	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Mercoledì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Giovedì	696	696	522	696	696	696	696	1044	1218	870	870	696
Venerdì	696	696	522	696	696	696	870	1218	1218	1044	1044	870
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1044	1218	1218	870	696
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	1218	1218	1218	1044	696

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	696	522	522	696	696	696	1218	1218	1044	1044	870
Martedì	522	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	1044	696
Mercoledì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Giovedì	696	696	522	696	696	696	870	1044	1218	1044	870	870
Venerdì	696	696	522	696	696	696	870	1218	1218	1044	1044	870
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1044	1218	1218	1044	696
Domenica	522	522	522	522	696	522	696	1218	1218	1218	1044	696

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	696	522	696	696	696	696	1218	1218	1218	1044	870
Martedì	522	696	522	522	696	696	696	1218	1218	1044	1044	696
Mercoledì	696	696	522	696	696	696	696	1218	1218	1044	870	696
Giovedì	696	696	522	696	696	696	870	1218	1218	1044	1044	870
Venerdì	696	696	522	696	870	696	870	1218	1218	1044	1044	870
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1218	1218	1218	1044	696
Domenica	522	696	522	522	696	522	696	1218	1218	1218	1044	696

sulla rotta Roma Fiumicino – Alghero

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	522	522	522	522	696	522	696	1044	1044	1044	870	696
Martedì	522	522	522	522	696	696	696	1044	1044	870	870	696
Mercoledì	522	522	522	522	696	696	696	1044	1044	870	870	696
Giovedì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1044	870	870	696
Venerdì	696	696	522	696	696	696	870	1044	1218	1044	1044	696
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	1044	1218	1218	870	696

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	696	522	696	1044	1218	1044	1044	870
Martedì	522	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Mercoledì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Giovedì	696	696	522	696	696	696	696	1044	1218	870	870	696
Venerdì	696	696	522	696	696	696	870	1218	1218	1044	1044	870
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1044	1218	1218	870	696
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	1218	1218	1218	1044	696

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	696	522	522	696	696	696	1218	1218	1044	1044	870
Martedì	522	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	1044	696
Mercoledì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Giovedì	696	696	522	696	696	696	870	1044	1218	1044	870	870
Venerdì	696	696	522	696	696	696	870	1218	1218	1044	1044	870
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1044	1218	1218	1044	696
Domenica	522	522	522	522	696	522	696	1218	1218	1218	1044	696

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	696	522	696	696	696	696	1218	1218	1218	1044	870
Martedì	522	696	522	522	696	696	696	1218	1218	1044	1044	696
Mercoledì	696	696	522	696	696	696	696	1218	1218	1044	870	696
Giovedì	696	696	522	696	696	696	870	1218	1218	1044	1044	870
Venerdì	696	696	522	696	870	696	870	1218	1218	1044	1044	870
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1218	1218	1218	1044	696
Domenica	522	696	522	522	696	522	696	1218	1218	1218	1044	696

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto le frequenze e la capacità offerta saranno incrementate in ragione di ciascun anno come da calendario allegato (Appendice A "*Frequenze aggiuntive festività*").

3.1.2. - Sulla rotta **Alghero (AHO) – Milano Linate (LIN) e viceversa**

a) Frequenze minime giornaliere distinte per anno di esercizio

AHO-LIN

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	4	4
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3
Giovedì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3
Venerdì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	4	4
Sabato	1	2	1	1	2	2	3	4	5	5	4	3
Domenica	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5	4	3

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	4
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Giovedì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	4	4
Venerdì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	4
Sabato	1	2	2	1	2	3	3	4	5	6	4	3
Domenica	2	2	2	2	2	2	3	5	5	6	5	4

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	4
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Giovedì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	4	4
Venerdì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	4
Sabato	1	2	2	1	2	3	3	4	5	6	4	3
Domenica	2	2	2	2	2	2	3	5	5	6	5	4

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	2	2	2	2	2	3	4	5	6	6	5	5
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	4	5	5	4	3
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	4
Giovedì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	4
Venerdì	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5
Sabato	1	2	2	1	2	3	3	5	6	6	5	4
Domenica	2	2	2	2	2	2	3	5	5	6	5	4

LIN-AHO

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	4	4
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3
Giovedì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3
Venerdì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	4	4
Sabato	1	2	1	1	2	2	3	4	5	5	4	3
Domenica	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5	4	3

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	4
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Giovedì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	4	4
Venerdì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	4
Sabato	1	2	2	1	2	3	3	4	5	6	4	3
Domenica	2	2	2	2	2	2	3	5	5	6	5	4

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	4
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	4	3
Giovedì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	4	4
Venerdì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	4
Sabato	1	2	2	1	2	3	3	4	5	6	4	3
Domenica	2	2	2	2	2	2	3	5	5	6	5	4

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	2	2	2	2	2	3	4	5	6	6	5	5
Martedì	2	2	2	2	2	3	3	4	5	5	4	3
Mercoledì	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	4
Giovedì	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	4
Venerdì	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5
Sabato	1	2	2	1	2	3	3	5	6	6	5	4
Domenica	2	2	2	2	2	2	3	5	5	6	5	4

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Milano LIN dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	1 volo	2 voli	3 voli	4 voli(*)	Voli da 5 a 6
Fascia mattutina	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
Fascia centrale			13.00/14.30	13.00/14.30	13.00/14.30
Fascia serale		19.30/21.00	19.30/21.00	19.30/21.00	19.30/21.00
				(*) il 4° volo da collocare tra la fascia oraria mattutina e quella centrale	(*)I rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Milano LIN - Alghero dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	1 volo	2 voli	3 voli	4 voli(*)	Voli da 5 a 6
Fascia mattutina		8.30/9.30	8.30/9,30	8.30/9.30	8.30/9.30
Fascia centrale			13.30/15.30	13.30/15.30	13.30/15.30
Fascia serale	19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00
				(*) il 4° volo da collocare tra la fascia oraria centrale e quella serale	(*)I rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 7:00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Alghero – Milano Linate

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	348	348	348	348	348	522	522	870	870	870	696	696
Martedì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Mercoledì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	696	696	522
Giovedì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	696	696	522
Venerdì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	696	696
Sabato	174	348	174	174	348	348	522	696	870	870	696	522
Domenica	348	348	348	348	348	348	522	696	696	870	696	522

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	348	348	348	348	348	522	522	870	870	870	870	696
Martedì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Mercoledì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Giovedì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	696	696
Venerdì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	870	696
Sabato	174	348	348	174	348	522	522	696	870	1044	696	522
Domenica	348	348	348	348	348	348	522	870	870	1044	870	696

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	348	348	348	348	348	522	522	870	870	870	870	696
Martedì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Mercoledì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Giovedì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	696	696
Venerdì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	870	696
Sabato	174	348	348	174	348	522	522	696	870	1044	696	522
Domenica	348	348	348	348	348	348	522	870	870	1044	870	696

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	348	348	348	348	348	522	696	870	1044	1044	870	870
Martedì	348	348	348	348	348	522	522	696	870	870	696	522
Mercoledì	348	348	348	348	348	522	522	870	870	870	870	696
Giovedì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	870	696
Venerdì	348	348	348	348	522	522	696	696	870	870	870	870
Sabato	174	348	348	174	348	522	522	870	1044	1044	870	696
Domenica	348	348	348	348	348	348	522	870	870	1044	870	696

sulla rotta Milano Linate – Alghero

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	348	348	348	348	348	522	522	870	870	870	696	696
Martedì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Mercoledì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	696	696	522
Giovedì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	696	696	522
Venerdì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	696	696
Sabato	174	348	174	174	348	348	522	696	870	870	696	522
Domenica	348	348	348	348	348	348	522	696	696	870	696	522

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	348	348	348	348	348	522	522	870	870	870	870	696
Martedì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Mercoledì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Giovedì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	696	696
Venerdì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	870	696
Sabato	174	348	348	174	348	522	522	696	870	1044	696	522
Domenica	348	348	348	348	348	348	522	870	870	1044	870	696

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	348	348	348	348	348	522	522	870	870	870	870	696
Martedì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Mercoledì	348	348	348	348	348	522	522	696	696	870	696	522
Giovedì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	696	696
Venerdì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	870	696
Sabato	174	348	348	174	348	522	522	696	870	1044	696	522
Domenica	348	348	348	348	348	348	522	870	870	1044	870	696

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	348	348	348	348	348	522	696	870	1044	1044	870	870
Martedì	348	348	348	348	348	522	522	696	870	870	696	522
Mercoledì	348	348	348	348	348	522	522	870	870	870	870	696
Giovedì	348	348	348	348	348	522	696	696	870	870	870	696
Venerdì	348	348	348	348	522	522	696	696	870	870	870	870
Sabato	174	348	348	174	348	522	522	870	1044	1044	870	696
Domenica	348	348	348	348	348	348	522	870	870	1044	870	696

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto le frequenze e la capacità offerta saranno incrementate in ragione di ciascun anno come da calendario allegato (Appendice A "*Frequenze aggiuntive festività*").

3.1.3 - Sulla rotta **Cagliari (CAG) – Roma Fiumicino(FCO) e viceversa**

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-FCO

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	10	10	9	9	11	10	12	13	15	17	15	14
Martedì	9	9	8	9	10	11	10	12	13	14	13	13
Mercoledì	10	10	8	10	11	11	11	13	14	13	14	14
Giovedì	11	11	8	10	11	12	12	14	15	14	14	14
Venerdì	11	11	9	11	12	12	12	15	16	16	16	15
Sabato	8	9	7	8	9	10	10	13	15	18	14	13
Domenica	9	9	8	9	9	9	10	14	16	18	15	13

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	10	10	9	10	11	11	12	14	16	18	16	15
Martedì	10	10	8	9	11	12	11	13	14	14	14	14
Mercoledì	10	11	8	11	11	12	11	13	14	13	14	15
Giovedì	11	11	9	11	12	12	12	14	16	15	15	15
Venerdì	11	11	9	12	12	13	12	15	17	17	17	16
Sabato	8	10	7	8	10	10	11	14	16	20	14	14
Domenica	10	10	8	9	9	9	11	15	17	19	16	14

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	10	10	9	10	12	11	12	14	16	18	16	15
Martedì	10	10	8	10	11	12	11	13	15	15	15	15
Mercoledì	11	11	8	11	11	12	11	14	15	14	15	15
Giovedì	11	11	9	11	12	12	12	15	16	16	16	15
Venerdì	11	11	9	12	13	13	13	16	18	18	17	17
Sabato	8	10	7	9	10	10	11	14	17	20	15	14
Domenica	10	10	8	9	10	9	11	15	17	20	16	14

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	11	11	9	11	12	11	13	15	17	19	17	16
Martedì	10	10	8	10	12	12	11	14	15	16	15	15
Mercoledì	11	11	8	11	12	12	12	14	16	15	15	16
Giovedì	12	12	9	12	13	13	13	15	17	17	16	17
Venerdì	12	12	9	12	13	13	13	17	18	19	18	18
Sabato	9	10	8	9	10	11	11	15	18	21	15	15
Domenica	10	11	9	10	10	10	11	16	18	21	17	15

FCO- CAG

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	10	10	9	9	11	10	12	13	15	17	15	14
Martedì	9	9	8	9	10	11	10	12	13	14	13	13
Mercoledì	10	10	8	10	11	11	11	13	14	13	14	14
Giovedì	11	11	8	10	11	12	12	14	15	14	14	14
Venerdì	11	11	9	11	12	12	12	15	16	16	16	15
Sabato	8	9	7	8	9	10	10	13	15	18	14	13
Domenica	9	9	8	9	9	9	10	14	16	18	15	13

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	10	10	9	10	11	11	12	14	16	18	16	15
Martedì	10	10	8	9	11	12	11	13	14	14	14	14
Mercoledì	10	11	8	11	11	12	11	13	14	13	14	15
Giovedì	11	11	9	11	12	12	12	14	16	15	15	15
Venerdì	11	11	9	12	12	13	12	15	17	17	17	16
Sabato	8	10	7	8	10	10	11	14	16	20	14	14
Domenica	10	10	8	9	9	9	11	15	17	19	16	14

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	10	10	9	10	12	11	12	14	16	18	16	15
Martedì	10	10	8	10	11	12	11	13	15	15	15	15
Mercoledì	11	11	8	11	11	12	11	14	15	14	15	15
Giovedì	11	11	9	11	12	12	12	15	16	16	16	15
Venerdì	11	11	9	12	13	13	13	16	18	18	17	17
Sabato	8	10	7	9	10	10	11	14	17	20	15	14
Domenica	10	10	8	9	10	9	11	15	17	20	16	14

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	11	11	9	11	12	11	13	15	17	19	17	16
Martedì	10	10	8	10	12	12	11	14	15	16	15	15
Mercoledì	11	11	8	11	12	12	12	14	16	15	15	16
Giovedì	12	12	9	12	13	13	13	15	17	17	16	17
Venerdì	12	12	9	12	13	13	13	17	18	19	18	18
Sabato	9	10	8	9	10	11	11	15	18	21	15	15
Domenica	10	11	9	10	10	10	11	16	18	21	17	15

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	7 voli(*)	Voli da 8 a 21(*)
Fascia mattutina	06:30 7.30/8.00 9.00/10.00	06:30 7.30/8.00 9.00/10.00
Fascia centrale	12.00/14.00 14.00/15.30	12.00/14.00 14.00/15.30
Fascia serale	19.00/21.00	19.00/21.00
	(*) il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	(*) i rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Roma Fiumicino - Cagliari dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	7 voli(*)	Voli da 8 a 21(*)
Fascia mattutina	8.30/9.00	8.30/9.00
Fascia centrale	12.00/13.30 14.00/16.00	12.00/13.30 14.00/16.00
Fascia serale	17.00/18.30 19.00/20.00 20.30/22.00	17.00/18.30 19.00/20.00 20.30/22.00
	(*) il rimanente volo da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.	(*) i rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 6:30.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.740	1.740	1.566	1.566	1.914	1.740	2.088	2.262	2.610	2.958	2.610	2.436
Martedì	1.566	1.566	1.392	1.566	1.740	1.914	1.740	2.088	2.262	2.436	2.262	2.262
Mercoledì	1.740	1.740	1.392	1.740	1.914	1.914	1.914	2.262	2.436	2.262	2.436	2.436
Giovedì	1.914	1.914	1.392	1.740	1.914	2.088	2.088	2.436	2.610	2.436	2.436	2.436
Venerdì	1.914	1.914	1.566	1.914	2.088	2.088	2.088	2.610	2.784	2.784	2.784	2.610
Sabato	1.392	1.566	1.218	1.392	1.566	1.740	1.740	2.262	2.610	3.132	2.436	2.262
Domenica	1.566	1.566	1.392	1.566	1.566	1.566	1.740	2.436	2.784	3.132	2.610	2.262

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.740	1.740	1.566	1.740	1.914	1.914	2.088	2.436	2.784	3.132	2.784	2.610
Martedì	1.740	1.740	1.392	1.566	1.914	2.088	1.914	2.262	2.436	2.436	2.436	2.436
Mercoledì	1.740	1.914	1.392	1.914	1.914	2.088	1.914	2.262	2.436	2.262	2.436	2.610
Giovedì	1.914	1.914	1.566	1.914	2.088	2.088	2.088	2.436	2.784	2.610	2.610	2.610
Venerdì	1.914	1.914	1.566	2.088	2.088	2.262	2.088	2.610	2.958	2.958	2.958	2.784
Sabato	1.392	1.740	1.218	1.392	1.740	1.740	1.914	2.436	2.784	3.480	2.436	2.436
Domenica	1.740	1.740	1.392	1.566	1.566	1.566	1.914	2.610	2.958	3.306	2.784	2.436

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.740	1.740	1.566	1.740	2.088	1.914	2.088	2.436	2.784	3.132	2.784	2.610
Martedì	1.740	1.740	1.392	1.740	1.914	2.088	1.914	2.262	2.610	2.610	2.610	2.610
Mercoledì	1.914	1.914	1.392	1.914	1.914	2.088	1.914	2.436	2.610	2.436	2.610	2.610
Giovedì	1.914	1.914	1.566	1.914	2.088	2.088	2.088	2.610	2.784	2.784	2.784	2.610
Venerdì	1.914	1.914	1.566	2.088	2.262	2.262	2.262	2.784	3.132	3.132	2.958	2.958
Sabato	1.392	1.740	1.218	1.566	1.740	1.740	1.914	2.436	2.958	3.480	2.610	2.436
Domenica	1.740	1.740	1.392	1.566	1.740	1.566	1.914	2.610	2.958	3.480	2.784	2.436

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.914	1.914	1.566	1.914	2.088	1.914	2.262	2.610	2.958	3.306	2.958	2.784
Martedì	1.740	1.740	1.392	1.740	2.088	2.088	1.914	2.436	2.610	2.784	2.610	2.610
Mercoledì	1.914	1.914	1.392	1.914	2.088	2.088	2.088	2.436	2.784	2.610	2.610	2.784
Giovedì	2.088	2.088	1.566	2.088	2.262	2.262	2.262	2.610	2.958	2.958	2.784	2.958
Venerdì	2.088	2.088	1.566	2.088	2.262	2.262	2.262	2.958	3.132	3.306	3.132	3.132
Sabato	1.566	1.740	1.392	1.566	1.740	1.914	1.914	2.610	3.132	3.654	2.610	2.610
Domenica	1.740	1.914	1.566	1.740	1.740	1.740	1.914	2.784	3.132	3.654	2.958	2.610

sulla rotta Roma Fiumicino – Cagliari

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.740	1.740	1.566	1.566	1.914	1.740	2.088	2.262	2.610	2.958	2.610	2.436
Martedì	1.566	1.566	1.392	1.566	1.740	1.914	1.740	2.088	2.262	2.436	2.262	2.262
Mercoledì	1.740	1.740	1.392	1.740	1.914	1.914	1.914	2.262	2.436	2.262	2.436	2.436
Giovedì	1.914	1.914	1.392	1.740	1.914	2.088	2.088	2.436	2.610	2.436	2.436	2.436
Venerdì	1.914	1.914	1.566	1.914	2.088	2.088	2.088	2.610	2.784	2.784	2.784	2.610
Sabato	1.392	1.566	1.218	1.392	1.566	1.740	1.740	2.262	2.610	3.132	2.436	2.262
Domenica	1.566	1.566	1.392	1.566	1.566	1.566	1.740	2.436	2.784	3.132	2.610	2.262

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.740	1.740	1.566	1.740	1.914	1.914	2.088	2.436	2.784	3.132	2.784	2.610
Martedì	1.740	1.740	1.392	1.566	1.914	2.088	1.914	2.262	2.436	2.436	2.436	2.436
Mercoledì	1.740	1.914	1.392	1.914	1.914	2.088	1.914	2.262	2.436	2.262	2.436	2.610
Giovedì	1.914	1.914	1.566	1.914	2.088	2.088	2.088	2.436	2.784	2.610	2.610	2.610
Venerdì	1.914	1.914	1.566	2.088	2.088	2.262	2.088	2.610	2.958	2.958	2.958	2.784
Sabato	1.392	1.740	1.218	1.392	1.740	1.740	1.914	2.436	2.784	3.480	2.436	2.436
Domenica	1.740	1.740	1.392	1.566	1.566	1.566	1.914	2.610	2.958	3.306	2.784	2.436

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.740	1.740	1.566	1.740	2.088	1.914	2.088	2.436	2.784	3.132	2.784	2.610
Martedì	1.740	1.740	1.392	1.740	1.914	2.088	1.914	2.262	2.610	2.610	2.610	2.610
Mercoledì	1.914	1.914	1.392	1.914	1.914	2.088	1.914	2.436	2.610	2.436	2.610	2.610
Giovedì	1.914	1.914	1.566	1.914	2.088	2.088	2.088	2.610	2.784	2.784	2.784	2.610
Venerdì	1.914	1.914	1.566	2.088	2.262	2.262	2.262	2.784	3.132	3.132	2.958	2.958
Sabato	1.392	1.740	1.218	1.566	1.740	1.740	1.914	2.436	2.958	3.480	2.610	2.436
Domenica	1.740	1.740	1.392	1.566	1.740	1.566	1.914	2.610	2.958	3.480	2.784	2.436

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.914	1.914	1.566	1.914	2.088	1.914	2.262	2.610	2.958	3.306	2.958	2.784
Martedì	1.740	1.740	1.392	1.740	2.088	2.088	1.914	2.436	2.610	2.784	2.610	2.610
Mercoledì	1.914	1.914	1.392	1.914	2.088	2.088	2.088	2.436	2.784	2.610	2.610	2.784
Giovedì	2.088	2.088	1.566	2.088	2.262	2.262	2.262	2.610	2.958	2.958	2.784	2.958
Venerdì	2.088	2.088	1.566	2.088	2.262	2.262	2.262	2.958	3.132	3.306	3.132	3.132
Sabato	1.566	1.740	1.392	1.566	1.740	1.914	1.914	2.610	3.132	3.654	2.610	2.610
Domenica	1.740	1.914	1.566	1.740	1.740	1.740	1.914	2.784	3.132	3.654	2.958	2.610

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto le frequenze e la capacità offerta saranno incrementate in ragione di ciascun anno come da calendario allegato (Appendice A "*Frequenze aggiuntive festività*").

3.1.4. – Sulla rotta **Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa**

a) Frequenze minime giornaliere

CAG-LIN

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	6	7	5	5	6	6	8	9	11	12	11	8
Martedì	6	7	5	5	6	6	7	7	9	10	9	8
Mercoledì	6	7	5	5	6	6	7	8	9	10	9	8
Giovedì	7	7	5	6	6	6	7	9	10	10	10	9
Venerdì	7	7	5	6	7	6	8	9	11	11	11	10
Sabato	4	6	4	4	5	5	7	10	13	14	10	7
Domenica	5	6	5	5	5	5	7	10	12	13	12	9

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	6	7	6	6	6	6	8	9	11	12	11	9
Martedì	7	7	6	5	6	6	7	8	9	10	10	9
Mercoledì	6	7	5	6	6	6	7	8	10	11	10	9
Giovedì	7	7	6	6	7	6	8	9	10	11	10	10
Venerdì	7	8	5	7	7	7	8	9	11	12	12	11
Sabato	4	6	5	4	5	5	7	11	14	15	11	8
Domenica	6	7	6	5	5	5	8	11	13	14	13	9

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	6	7	6	6	6	6	9	9	12	13	12	10
Martedì	7	7	6	5	6	6	7	8	10	11	10	9
Mercoledì	7	7	5	6	6	6	7	8	10	11	10	10
Giovedì	7	8	6	6	7	7	8	9	10	11	11	10
Venerdì	7	8	6	7	7	7	9	10	12	13	12	12
Sabato	4	7	5	5	5	5	8	11	14	16	12	8
Domenica	6	7	6	5	6	5	8	11	13	15	14	10

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	7	8	6	6	7	6	9	9	12	14	13	10
Martedì	7	8	6	6	6	7	8	8	10	11	11	10
Mercoledì	7	8	6	6	7	6	8	9	11	11	11	10
Giovedì	8	8	6	6	7	7	9	10	11	12	11	11
Venerdì	8	9	6	7	8	7	9	10	13	13	13	13
Sabato	4	7	5	5	6	6	8	12	15	17	12	9
Domenica	6	8	6	6	6	5	8	11	14	15	15	11

LIN – CAG

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	6	7	5	5	6	6	8	9	11	12	11	8
Martedì	6	7	5	5	6	6	7	7	9	10	9	8
Mercoledì	6	7	5	5	6	6	7	8	9	10	9	8
Giovedì	7	7	5	6	6	6	7	9	10	10	10	9
Venerdì	7	7	5	6	7	6	8	9	11	11	11	10
Sabato	4	6	4	4	5	5	7	10	13	14	10	7
Domenica	5	6	5	5	5	5	7	10	12	13	12	9

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	6	7	6	6	6	6	8	9	11	12	11	9
Martedì	7	7	6	5	6	6	7	8	9	10	10	9
Mercoledì	6	7	5	6	6	6	7	8	10	11	10	9
Giovedì	7	7	6	6	7	6	8	9	10	11	10	10
Venerdì	7	8	5	7	7	7	8	9	11	12	12	11
Sabato	4	6	5	4	5	5	7	11	14	15	11	8
Domenica	6	7	6	5	5	5	8	11	13	14	13	9

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	6	7	6	6	6	6	9	9	12	13	12	10
Martedì	7	7	6	5	6	6	7	8	10	11	10	9
Mercoledì	7	7	5	6	6	6	7	8	10	11	10	10
Giovedì	7	8	6	6	7	7	8	9	10	11	11	10
Venerdì	7	8	6	7	7	7	9	10	12	13	12	12
Sabato	4	7	5	5	5	5	8	11	14	16	12	8
Domenica	6	7	6	5	6	5	8	11	13	15	14	10

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	7	8	6	6	7	6	9	9	12	14	13	10
Martedì	7	8	6	6	6	7	8	8	10	11	11	10
Mercoledì	7	8	6	6	7	6	8	9	11	11	11	10
Giovedì	8	8	6	6	7	7	9	10	11	12	11	11
Venerdì	8	9	6	7	8	7	9	10	13	13	13	13
Sabato	4	7	5	5	6	6	8	12	15	17	12	9
Domenica	6	8	6	6	6	5	8	11	14	15	15	11

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori,

almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari – Milano Linate dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	4 voli(*)	Voli da 5 a 17(*)
Fascia mattutina	7.00/7.30 8.30/9.00	7.00/7.30 8.30/9.00
Fascia centrale	12.00/14.00	12.00/14.00
Fascia serale	20.00/21.00	20.00/21.00
		(*) i rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

sulla rotta Milano Linate - Cagliari dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	4 voli(*)	Voli da 5 a 17(*)
Fascia mattutina	8.30/9.00	8.30/9.00
Fascia centrale	12.00/14.30	12.00/14.30
Fascia serale	16.00/18.00 21.00/22.00	16.00/18.00 21.00/22.00
		(*) i rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 7:00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Cagliari – Milano Linate

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.044	1.218	870	870	1.044	1.044	1.392	1.566	1.914	2.088	1.914	1.392
Martedì	1.044	1.218	870	870	1.044	1.044	1.218	1.218	1.566	1.740	1.566	1.392
Mercoledì	1.044	1.218	870	870	1.044	1.044	1.218	1.392	1.566	1.740	1.566	1.392
Giovedì	1.218	1.218	870	1.044	1.044	1.044	1.218	1.566	1.740	1.740	1.740	1.566
Venerdì	1.218	1.218	870	1.044	1.218	1.044	1.392	1.566	1.914	1.914	1.914	1.740
Sabato	696	1.044	696	696	870	870	1.218	1.740	2.262	2.436	1.740	1.218
Domenica	870	1.044	870	870	870	870	1.218	1.740	2.088	2.262	2.088	1.566

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.044	1.218	1.044	1.044	1.044	1.044	1.392	1.566	1.914	2.088	1.914	1.566
Martedì	1.218	1.218	1.044	870	1.044	1.044	1.218	1.392	1.566	1.740	1.740	1.566
Mercoledì	1.044	1.218	870	1.044	1.044	1.044	1.218	1.392	1.740	1.914	1.740	1.566
Giovedì	1.218	1.218	1.044	1.044	1.218	1.044	1.392	1.566	1.740	1.914	1.740	1.740
Venerdì	1.218	1.392	870	1.218	1.218	1.218	1.392	1.566	1.914	2.088	2.088	1.914
Sabato	696	1.044	870	696	870	870	1.218	1.914	2.436	2.610	1.914	1.392
Domenica	1.044	1.218	1.044	870	870	870	1.392	1.914	2.262	2.436	2.262	1.566

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.044	1.218	1.044	1.044	1.044	1.044	1.566	1.566	2.088	2.262	2.088	1.740
Martedì	1.218	1.218	1.044	870	1.044	1.044	1.218	1.392	1.740	1.914	1.740	1.566
Mercoledì	1.218	1.218	870	1.044	1.044	1.044	1.218	1.392	1.740	1.914	1.740	1.740
Giovedì	1.218	1.392	1.044	1.044	1.218	1.218	1.392	1.566	1.740	1.914	1.914	1.740
Venerdì	1.218	1.392	1.044	1.218	1.218	1.218	1.566	1.740	2.088	2.262	2.088	2.088
Sabato	696	1.218	870	870	870	870	1.392	1.914	2.436	2.784	2.088	1.392
Domenica	1.044	1.218	1.044	870	1.044	870	1.392	1.914	2.262	2.610	2.436	1.740

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.218	1.392	1.044	1.044	1.218	1.044	1.566	1.566	2.088	2.436	2.262	1.740
Martedì	1.218	1.392	1.044	1.044	1.044	1.218	1.392	1.392	1.740	1.914	1.914	1.740
Mercoledì	1.218	1.392	1.044	1.044	1.218	1.044	1.392	1.566	1.914	1.914	1.914	1.740
Giovedì	1.392	1.392	1.044	1.044	1.218	1.218	1.566	1.740	1.914	2.088	1.914	1.914
Venerdì	1.392	1.566	1.044	1.218	1.392	1.218	1.566	1.740	2.262	2.262	2.262	2.262
Sabato	696	1.218	870	870	1.044	1.044	1.392	2.088	2.610	2.958	2.088	1.566
Domenica	1.044	1.392	1.044	1.044	1.044	870	1.392	1.914	2.436	2.610	2.610	1.914

sulla rotta Milano Linate – Cagliari

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.044	1.218	870	870	1.044	1.044	1.392	1.566	1.914	2.088	1.914	1.392
Martedì	1.044	1.218	870	870	1.044	1.044	1.218	1.218	1.566	1.740	1.566	1.392
Mercoledì	1.044	1.218	870	870	1.044	1.044	1.218	1.392	1.566	1.740	1.566	1.392
Giovedì	1.218	1.218	870	1.044	1.044	1.044	1.218	1.566	1.740	1.740	1.740	1.566
Venerdì	1.218	1.218	870	1.044	1.218	1.044	1.392	1.566	1.914	1.914	1.914	1.740
Sabato	696	1.044	696	696	870	870	1.218	1.740	2.262	2.436	1.740	1.218
Domenica	870	1.044	870	870	870	870	1.218	1.740	2.088	2.262	2.088	1.566

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.044	1.218	1.044	1.044	1.044	1.044	1.392	1.566	1.914	2.088	1.914	1.566
Martedì	1.218	1.218	1.044	870	1.044	1.044	1.218	1.392	1.566	1.740	1.740	1.566
Mercoledì	1.044	1.218	870	1.044	1.044	1.044	1.218	1.392	1.740	1.914	1.740	1.566
Giovedì	1.218	1.218	1.044	1.044	1.218	1.044	1.392	1.566	1.740	1.914	1.740	1.740
Venerdì	1.218	1.392	870	1.218	1.218	1.218	1.392	1.566	1.914	2.088	2.088	1.914
Sabato	696	1.044	870	696	870	870	1.218	1.914	2.436	2.610	1.914	1.392
Domenica	1.044	1.218	1.044	870	870	870	1.392	1.914	2.262	2.436	2.262	1.566

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.044	1.218	1.044	1.044	1.044	1.044	1.566	1.566	2.088	2.262	2.088	1.740
Martedì	1.218	1.218	1.044	870	1.044	1.044	1.218	1.392	1.740	1.914	1.740	1.566
Mercoledì	1.218	1.218	870	1.044	1.044	1.044	1.218	1.392	1.740	1.914	1.740	1.740
Giovedì	1.218	1.392	1.044	1.044	1.218	1.218	1.392	1.566	1.740	1.914	1.914	1.740
Venerdì	1.218	1.392	1.044	1.218	1.218	1.218	1.566	1.740	2.088	2.262	2.088	2.088
Sabato	696	1.218	870	870	870	870	1.392	1.914	2.436	2.784	2.088	1.392
Domenica	1.044	1.218	1.044	870	1.044	870	1.392	1.914	2.262	2.610	2.436	1.740

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	1.218	1.392	1.044	1.044	1.218	1.044	1.566	1.566	2.088	2.436	2.262	1.740
Martedì	1.218	1.392	1.044	1.044	1.044	1.218	1.392	1.392	1.740	1.914	1.914	1.740
Mercoledì	1.218	1.392	1.044	1.044	1.218	1.044	1.392	1.566	1.914	1.914	1.914	1.740
Giovedì	1.392	1.392	1.044	1.044	1.218	1.218	1.566	1.740	1.914	2.088	1.914	1.914
Venerdì	1.392	1.566	1.044	1.218	1.392	1.218	1.566	1.740	2.262	2.262	2.262	2.262
Sabato	696	1.218	870	870	1.044	1.044	1.392	2.088	2.610	2.958	2.088	1.566
Domenica	1.044	1.392	1.044	1.044	1.044	870	1.392	1.914	2.436	2.610	2.610	1.914

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto le frequenze e la capacità offerta saranno incrementate in ragione di ciascun anno come da calendario allegato (Appendice A "*Frequenze aggiuntive festività*").

3.1.5 - Sulla rotta **Olbia (OLB) – Roma Fiumicino (FCO) e viceversa**

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-FCO

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	3	3	3	3	3	4	4	5	6	7	5	4
Martedì	3	3	3	3	3	4	3	4	5	5	5	3
Mercoledì	3	3	2	3	3	4	4	4	5	5	4	3
Giovedì	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4
Venerdì	4	3	3	3	3	4	4	5	6	6	5	4
Sabato	3	3	3	3	3	3	4	5	5	6	4	3
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	4	5	7	5	4

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	3	4	4	5	6	7	5	4
Martedì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	3
Mercoledì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4
Giovedì	4	3	3	3	3	4	5	5	5	5	4	4
Venerdì	4	3	3	4	3	4	4	5	6	6	5	4
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	4	3
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	5	5	7	5	4

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	3	4	4	5	6	7	5	4
Martedì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	5	3
Mercoledì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4
Giovedì	4	3	3	3	3	5	5	5	5	5	4	4
Venerdì	4	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	4
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	4	4
Domenica	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	5	4

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	4	4	5	5	6	7	5	4
Martedì	3	3	3	3	3	4	4	5	5	6	5	4
Mercoledì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4
Giovedì	4	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4
Venerdì	4	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	4
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	5	4
Domenica	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	6	4

FCO- OLB

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	3	3	3	3	3	4	4	5	6	7	5	4
Martedì	3	3	3	3	3	4	3	4	5	5	5	3
Mercoledì	3	3	2	3	3	4	4	4	5	5	4	3
Giovedì	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4
Venerdì	4	3	3	3	3	4	4	5	6	6	5	4
Sabato	3	3	3	3	3	3	4	5	5	6	4	3
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	4	5	7	5	4

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	3	4	4	5	6	7	5	4
Martedì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	3
Mercoledì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4
Giovedì	4	3	3	3	3	4	5	5	5	5	4	4
Venerdì	4	3	3	4	3	4	4	5	6	6	5	4
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	4	3
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	5	5	7	5	4

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	3	4	4	5	6	7	5	4
Martedì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	5	3
Mercoledì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4
Giovedì	4	3	3	3	3	5	5	5	5	5	4	4
Venerdì	4	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	4
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	4	4
Domenica	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	5	4

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	4	4	5	5	6	7	5	4
Martedì	3	3	3	3	3	4	4	5	5	6	5	4
Mercoledì	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4
Giovedì	4	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4
Venerdì	4	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	4
Sabato	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	5	4
Domenica	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	6	4

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

Sulla rotta Olbia - Roma Fiumicino dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	2 voli	3 voli(*)	4 voli(*)	da 5 a 7 voli(*)
Fascia mattutina	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
Fascia centrale		13.00/14.30	13.00/14.30	13.00/14.30
Fascia serale	19.30/21.00	19.30/21.00	19.30/21.00	19.30/21.00
			(*) il 4° volo da collocare tra la fascia oraria mattutina e quella centrale	(*)I rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Sulla rotta Roma Fiumicino - Olbia dovranno essere garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie:

	2 voli	3 voli(*)	4 voli(*)	da 5 a 7 voli(*)
Fascia mattutina	8.30/9.30	8.30/9.30	8.30/9.30	8.30/9.30
Fascia centrale		13.30/15.30	13.30/15.30	13.30/15.30
Fascia serale	19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00
			(*) il 4° volo da collocare tra la fascia oraria centrale e quella serale	(*)I rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Olbia – Roma Fiumicino

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	522	522	522	522	522	696	696	870	1044	1218	870	696
Martedì	522	522	522	522	522	696	522	696	870	870	870	522
Mercoledì	522	522	348	522	522	696	696	696	870	870	696	522
Giovedì	522	522	522	522	522	696	696	870	870	870	696	696
Venerdì	696	522	522	522	522	696	696	870	1044	1044	870	696
Sabato	522	522	522	522	522	522	696	870	870	1044	696	522
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	696	870	1218	870	696

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	522	696	696	870	1044	1218	870	696
Martedì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	870	870	522
Mercoledì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	870	696	696
Giovedì	696	522	522	522	522	696	870	870	870	870	696	696
Venerdì	696	522	522	696	522	696	696	870	1044	1044	870	696
Sabato	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	696	522
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	870	870	1218	870	696

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	522	696	696	870	1044	1218	870	696
Martedì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	1044	870	522
Mercoledì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	870	870	696
Giovedì	696	522	522	522	522	870	870	870	870	870	696	696
Venerdì	696	522	522	696	696	696	870	870	1044	1044	1044	696
Sabato	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	696	696
Domenica	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	870	696

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	696	696	870	870	1044	1218	870	696
Martedì	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1044	870	696
Mercoledì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	870	870	696
Giovedì	696	522	522	522	522	870	870	870	870	870	870	696
Venerdì	696	522	522	696	696	870	870	870	1044	1044	1044	696
Sabato	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	870	696
Domenica	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	1044	696

sulla rotta Roma Fiumicino – Olbia

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	522	522	522	522	522	696	696	870	1044	1218	870	696
Martedì	522	522	522	522	522	696	522	696	870	870	870	522
Mercoledì	522	522	348	522	522	696	696	696	870	870	696	522
Giovedì	522	522	522	522	522	696	696	870	870	870	696	696
Venerdì	696	522	522	522	522	696	696	870	1044	1044	870	696
Sabato	522	522	522	522	522	522	696	870	870	1044	696	522
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	696	870	1218	870	696

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	522	696	696	870	1044	1218	870	696
Martedì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	870	870	522
Mercoledì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	870	696	696
Giovedì	696	522	522	522	522	696	870	870	870	870	696	696
Venerdì	696	522	522	696	522	696	696	870	1044	1044	870	696
Sabato	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	696	522
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	870	870	1218	870	696

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	522	696	696	870	1044	1218	870	696
Martedì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	1044	870	522
Mercoledì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	870	870	696
Giovedì	696	522	522	522	522	870	870	870	870	870	696	696
Venerdì	696	522	522	696	696	696	870	870	1044	1044	1044	696
Sabato	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	696	696
Domenica	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	870	696

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	696	696	870	870	1044	1218	870	696
Martedì	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1044	870	696
Mercoledì	522	522	522	522	522	696	696	696	870	870	870	696
Giovedì	696	522	522	522	522	870	870	870	870	870	870	696
Venerdì	696	522	522	696	696	870	870	870	1044	1044	1044	696
Sabato	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	870	696
Domenica	522	522	522	522	522	696	696	870	870	1218	1044	696

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto le frequenze e la capacità offerta saranno incrementate in ragione di ciascun anno come da calendario allegato (Appendice A "*Frequenze aggiuntive festività*").

3.1.6. - Sulla rotta **Olbia (OLB) – Milano Linate (LIN) e viceversa**

a) Frequenze minime giornaliere

OLB-LIN

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	3	3	3	3	4	4	4	6	8	9	5	4
Martedì	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	5	4
Mercoledì	3	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Giovedì	3	4	3	3	4	4	4	6	7	7	5	4
Venerdì	4	4	3	3	4	4	4	6	8	8	6	5
Sabato	3	3	3	2	3	3	4	6	8	9	5	3
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	7	8	9	5	4

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	4	4	5	6	9	9	5	5
Martedì	4	3	3	3	4	4	4	5	7	7	5	4
Mercoledì	4	4	3	3	4	4	4	6	6	7	5	5
Giovedì	4	4	3	3	4	4	4	6	7	7	5	4
Venerdì	4	4	3	3	5	4	5	7	8	8	6	5
Sabato	3	4	3	3	3	3	4	6	8	9	5	4
Domenica	4	4	3	3	3	3	4	7	8	9	6	4

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	4	3	3	4	4	5	7	9	9	5	5
Martedì	4	4	3	3	4	5	4	5	7	7	5	5
Mercoledì	4	5	3	3	4	4	5	6	6	7	5	5
Giovedì	4	4	3	4	4	4	5	7	8	7	5	5
Venerdì	4	4	3	4	5	4	5	7	8	9	6	6
Sabato	3	4	3	3	3	3	4	6	8	10	5	4
Domenica	4	4	3	3	4	4	4	7	9	10	6	5

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	4	4	4	5	4	5	7	9	10	5	5
Martedì	4	4	4	3	5	5	4	6	7	7	5	5
Mercoledì	4	5	4	3	5	5	5	6	7	7	5	5
Giovedì	4	5	3	4	5	5	5	7	8	8	6	5
Venerdì	4	4	4	4	5	5	5	7	9	9	6	6
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	7	9	10	5	4
Domenica	4	4	4	3	4	4	4	7	9	10	6	5

LIN - OLB

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	3	3	3	3	4	4	4	6	8	9	5	4
Martedì	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	5	4
Mercoledì	3	4	3	3	4	4	4	6	6	6	5	4
Giovedì	3	4	3	3	4	4	4	6	7	7	5	4
Venerdì	4	4	3	3	4	4	4	6	8	8	6	5
Sabato	3	3	3	2	3	3	4	6	8	9	5	3
Domenica	3	3	3	3	3	3	4	7	8	9	5	4

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	3	3	3	4	4	5	6	9	9	5	5
Martedì	4	3	3	3	4	4	4	5	7	7	5	4
Mercoledì	4	4	3	3	4	4	4	6	6	7	5	5
Giovedì	4	4	3	3	4	4	4	6	7	7	5	4
Venerdì	4	4	3	3	5	4	5	7	8	8	6	5
Sabato	3	4	3	3	3	3	4	6	8	9	5	4
Domenica	4	4	3	3	3	3	4	7	8	9	6	4

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	4	3	3	4	4	5	7	9	9	5	5
Martedì	4	4	3	3	4	5	4	5	7	7	5	5
Mercoledì	4	5	3	3	4	4	5	6	6	7	5	5
Giovedì	4	4	3	4	4	4	5	7	8	7	5	5
Venerdì	4	4	3	4	5	4	5	7	8	9	6	6
Sabato	3	4	3	3	3	3	4	6	8	10	5	4
Domenica	4	4	3	3	4	4	4	7	9	10	6	5

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	4	4	4	4	5	4	5	7	9	10	5	5
Martedì	4	4	4	3	5	5	4	6	7	7	5	5
Mercoledì	4	5	4	3	5	5	5	6	7	7	5	5
Giovedì	4	5	3	4	5	5	5	7	8	8	6	5
Venerdì	4	4	4	4	5	5	5	7	9	9	6	6
Sabato	3	4	3	3	4	4	4	7	9	10	5	4
Domenica	4	4	4	3	4	4	4	7	9	10	6	5

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la Regione Autonoma della Sardegna.

b) Orari:

Sulla rotta Olbia - Milano Linate dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie:

	2 voli	3 voli(*)	4 voli(*)	da 5 a 10 voli(*)
Fascia mattutina	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30	7.00/7.30
Fascia centrale		12.00/15.30	12.00/15.30	12.00/15.30
Fascia serale	19.30/21.00	19.30/21.00	19.30/21.00	19.30/21.00
			(*) il 4° volo da collocare tra la fascia oraria mattutina e quella centrale	(*)I rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Sulla rotta Milano Linate - Olbia dovranno essere garantiti i seguenti voli nelle seguenti fasce orarie:

	2 voli	3 voli(*)	4 voli(*)	da 5 a 10 voli(*)
Fascia mattutina	8.30/9.30	8.30/9.30	8.30/9.30	8.30/9.30
Fascia centrale		13.30/15.30	13.30/15.30	13.30/15.30
Fascia serale	19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00	19.30/22.00
			(*) il 4° volo da collocare tra la fascia oraria centrale e quella serale	(*)I rimanenti voli da collocare in orario da definire sulla base della disponibilità degli slot, con l'obbligo di non creare carenza di offerta per oltre 120 minuti.

Nella definizione dell'operativo è tollerato uno scostamento di +/- 15 minuti sugli orari dettagliati nell'imposizione di OSP. Il primo volo del mattino non potrà comunque essere schedulato prima delle 7:00.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:

sulla rotta Olbia – Milano Linate

2017-2018	**NOV**	**DIC**	**GEN**	**FEB**	**MAR**	**APR**	**MAG**	**GIU**	**LUG**	**AGO**	**SET**	**OTT**
Lunedì	522	522	522	522	696	696	696	1044	1392	1566	870	696
Martedì	522	522	522	522	696	696	696	870	1044	1044	870	696
Mercoledì	522	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Giovedì	522	696	522	522	696	696	696	1044	1218	1218	870	696
Venerdì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1392	1392	1044	870
Sabato	522	522	522	348	522	522	696	1044	1392	1566	870	522
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	1218	1392	1566	870	696

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	696	696	870	1044	1566	1566	870	870
Martedì	696	522	522	522	696	696	696	870	1218	1218	870	696
Mercoledì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1218	870	870
Giovedì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1218	1218	870	696
Venerdì	696	696	522	522	870	696	870	1218	1392	1392	1044	870
Sabato	522	696	522	522	522	522	696	1044	1392	1566	870	696
Domenica	696	696	522	522	522	522	696	1218	1392	1566	1044	696

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	696	522	522	696	696	870	1218	1566	1566	870	870
Martedì	696	696	522	522	696	870	696	870	1218	1218	870	870
Mercoledì	696	870	522	522	696	696	870	1044	1044	1218	870	870
Giovedì	696	696	522	696	696	696	870	1218	1392	1218	870	870
Venerdì	696	696	522	696	870	696	870	1218	1392	1566	1044	1044
Sabato	522	696	522	522	522	522	696	1044	1392	1740	870	696
Domenica	696	696	522	522	696	696	696	1218	1566	1740	1044	870

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	696	696	696	870	696	870	1218	1566	1740	870	870
Martedì	696	696	696	522	870	870	696	1044	1218	1218	870	870
Mercoledì	696	870	696	522	870	870	870	1044	1218	1218	870	870
Giovedì	696	870	522	696	870	870	870	1218	1392	1392	1044	870
Venerdì	696	696	696	696	870	870	870	1218	1566	1566	1044	1044
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1218	1566	1740	870	696
Domenica	696	696	696	522	696	696	696	1218	1566	1740	1044	870

sulla rotta Milano Linate – Olbia

2017-2018	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	522	522	522	522	696	696	696	1044	1392	1566	870	696
Martedì	522	522	522	522	696	696	696	870	1044	1044	870	696
Mercoledì	522	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1044	870	696
Giovedì	522	696	522	522	696	696	696	1044	1218	1218	870	696
Venerdì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1392	1392	1044	870
Sabato	522	522	522	348	522	522	696	1044	1392	1566	870	522
Domenica	522	522	522	522	522	522	696	1218	1392	1566	870	696

2018-2019	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	522	522	522	696	696	870	1044	1566	1566	870	870
Martedì	696	522	522	522	696	696	696	870	1218	1218	870	696
Mercoledì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1044	1218	870	870
Giovedì	696	696	522	522	696	696	696	1044	1218	1218	870	696
Venerdì	696	696	522	522	870	696	870	1218	1392	1392	1044	870
Sabato	522	696	522	522	522	522	696	1044	1392	1566	870	696
Domenica	696	696	522	522	522	522	696	1218	1392	1566	1044	696

2019-2020	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	696	522	522	696	696	870	1218	1566	1566	870	870
Martedì	696	696	522	522	696	870	696	870	1218	1218	870	870
Mercoledì	696	870	522	522	696	696	870	1044	1044	1218	870	870
Giovedì	696	696	522	696	696	696	870	1218	1392	1218	870	870
Venerdì	696	696	522	696	870	696	870	1218	1392	1566	1044	1044
Sabato	522	696	522	522	522	522	696	1044	1392	1740	870	696
Domenica	696	696	522	522	696	696	696	1218	1566	1740	1044	870

2020-2021	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Lunedì	696	696	696	696	870	696	870	1218	1566	1740	870	870
Martedì	696	696	696	522	870	870	696	1044	1218	1218	870	870
Mercoledì	696	870	696	522	870	870	870	1044	1218	1218	870	870
Giovedì	696	870	522	696	870	870	870	1218	1392	1392	1044	870
Venerdì	696	696	696	696	870	870	870	1218	1566	1566	1044	1044
Sabato	522	696	522	522	696	696	696	1218	1566	1740	870	696
Domenica	696	696	696	522	696	696	696	1218	1566	1740	1044	870

Nel periodo natalizio e pasquale, così come in occasione delle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto le frequenze e la capacità offerta saranno incrementate in ragione di ciascun anno come da calendario allegato (Appendice A "*Frequenze aggiuntive festività*").

3.2. - Aeromobili utilizzabili e servizi offerti

3.2.1. Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1 dovranno fornire una capacità minima, che, considerate le frequenze imposte su ciascuna rotta, garantisca il numero minimo di posti previsto sulla rotta stessa.

3.2.2. La Regione Autonoma della Sardegna si riserva inoltre di fornire ai vettori accettanti i presenti oneri materiale pubblicitario di promozione del territorio isolano, che i vettori si obbligano a distribuire ai passeggeri.

3.2.3. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino, per cause contingenti, una domanda di posti per singola tratta superiore all'80% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta, è tenuto ad incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Autonoma della Sardegna.

Per l'introduzione dei voli supplementari di cui sopra, l'ENAC, acquisito il nulla osta della Regione Autonoma della Sardegna, rende, ove disponibili, utilizzabili le necessarie bande orarie.

3.2.4. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione, per cause contingenti, evidenzino una domanda di posti, per singola tratta, inferiore al 50% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna, potrà, diminuire il numero di posti offerti operando la rotta con aeromobili di capienza inferiore.

3.2.5. I presupposti economici e di servizio della presente imposizione sono stati determinati sulla base dei parametri specificati nell'allegato tecnico alla Conferenza dei servizi svoltasi 19 luglio e 21 dicembre 2016, relativi, in particolare, ai costi del servizio e ai ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe imposte ai volumi di traffico previsti.

Qualora dall'esame dei dati a consuntivo si prospettino scostamenti imprevedibili, in eccesso o in difetto, dei volumi di traffico superiori al 5% rispetto a quelli previsti nel citato allegato tecnico, riconducibili a cause strutturali quali (1) crisi settoriale o squilibri di mercato e/o (2) modifiche dell'offerta complessiva del settore, la Regione Autonoma della Sardegna o il vettore hanno facoltà di presentare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'imposizione degli oneri. I suddetti scostamenti potranno essere misurati esclusivamente con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi. Le due parti, accertati i presupposti dell'istanza di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, addivengono ad un accordo sulle modalità di ripristino delle suddette condizioni di equilibrio tramite una revisione dei servizi previsti dalla presente imposizione oppure, ove ciò non sia possibile, delle tariffe onerate residenti/non residenti. La parte proponente l'istanza di verifica trasmetterà la propria proposta di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali alla controparte. La medesima proposta, corredata dalla pertinente documentazione di verifica, sarà inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC per l'acquisizione di eventuali osservazioni.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole dell'ENAC, approverà la proposta di cui sopra con decreto direttoriale.

La facoltà di presentare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario non è esercitabile nel primo anno di decorrenza dell'imposizione di oneri. Per le modalità di applicazione del presente punto si rimanda all'appendice B "*Ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario"*

3.2.6. L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti quantitativi minimi previsti dalla presente imposizione, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti, salvo quanto previsto dal successivo par. 3.2.7. Ugualmente senza contingentamento dovranno avvenire l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa.

3.2.7. Per ogni tratta delle rotte indicate al paragrafo 1 dovrà essere assicurata la riserva di n. 2 posti su ciascuno dei voli della giornata da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali. Tali posti rimarranno non prenotabili/vendibili fino a 4 ore precedenti la partenza del volo. Le condizioni e modalità saranno definite successivamente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

3.2.8. I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nonché ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella carta dei diritti dei passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.
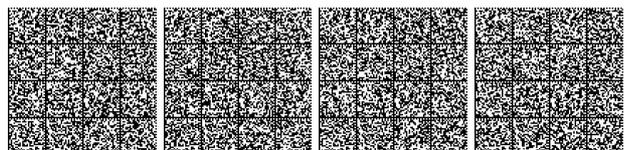
3.2.9. I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano a mettere a disposizione dei passeggeri un numero telefonico dedicato e gratuito (salvo il costo della tariffa ordinaria, variabile in base al piano tariffario per chiamate verso rete fissa) per il rilascio di informazioni e il supporto agli utenti per assistenze speciali, cambi e rimborso dei biglietti, nonché per la segnalazione e gestione di disservizi e reclami. Il personale addetto al numero telefonico dedicato dovrà parlare la lingua italiana. Detto numero telefonico dovrà, inoltre, essere efficacemente evidenziato nel sito internet del vettore.

3.3.- Tariffe

3.3.1 E' prevista una tariffa onerata agevolata massima TAM pari a 37€ per le rotte verso Roma Fiumicino e pari a 46€ per le rotte verso Milano Linate applicabile indiscriminatamente a tutti i passeggeri per i 10 mesi intercorrenti dal 1° settembre al 30 giugno, ed ai soli residenti e alle categoria di passeggeri equiparati anche nei restanti due mesi (dal 1° luglio al 31 agosto).
Sono equiparati ai residenti in Sardegna:

- i disabili (*);
- gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età (*);
- i giovani dai 2 ai 21 anni (*);
- gli anziani al di sopra dei 70 anni.

(*) senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità e/o alla residenza.
Nel bimestre 1°luglio-31 agosto, ai passeggeri non residenti (e a quelli non appartenenti alle categorie equiparate ai residenti) sarà applicata una tariffa onerata non agevolata massima pari a 70€ per le rotte verso Roma Fiumicino e pari a 80€ per le rotte verso Milano Linate.
Il sistema è quindi così articolato:

Tratta	TAM per tutti (1 set-30 giu)	TAM per residenti (1 lug-31 ago)	TAM per non residenti (1 lug-31 ago)
ALGHERO - Roma Fiumicino	€ 37	€ 37	€ 70
ALGHERO - Milano Linate	€ 46	€ 46	€ 80
CAGLIARI - Roma Fiumicino	€ 37	€ 37	€ 70
CAGLIARI - Milano Linate	€ 46	€ 46	€ 80
OLBIA - Roma Fiumicino	€ 37	€ 37	€ 70
OLBIA - Milano Linate	€ 46	€ 46	€ 80

I biglietti a tariffa onerata per le tratte soggette ad OSP, sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale per il rimborso, salvo che nei casi di mancata presentazione non ascrivibile a causa fortuita e causa di forza maggiore.
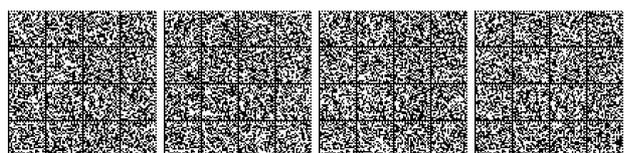
Fermo restando quanto previsto al punto 3.2.6, al vettore viene riconosciuta la facoltà di prevedere tariffe speciali di importo inferiore alle suddette tariffe onerate, anche a condizioni tariffarie differenti rispetto ai biglietti a tariffa onerata. L'eventuale minor ricavo derivante dall'applicazione delle suddette tariffe speciali non comporta alcun onere aggiuntivo per la Regione Autonoma della Sardegna, e pertanto saranno soggetti a contabilità separata.

3.3.2. Le tariffe onerate sopra indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di maggiorazione o surcharge non prevista dalla legge, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.

3.3.4. La distribuzione e la vendita dei biglietti al passeggero mediante il sito internet del vettore è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo.

3.3.5. Le tariffe ed i tetti tariffari sopra indicati verranno aggiornati secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva.

b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5%, della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione jet fuel – poco oltre riportata – con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte oggetto della presente imposizione è attualmente pari al 13%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre – maggio e giugno – novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 358,5598 €/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

3.3.6. Agli adeguamenti tariffari di cui al precedente paragrafo 3.3.5 provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra ENAC e Regione autonoma della Sardegna.

La Regione Autonoma della Sardegna darà comunicazione delle variazioni tariffarie ai vettori operanti sulle rotte onerate, che decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica.

3.3.7. Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle procedure stabilite dalla presente imposizione di oneri, sono illegittimi. Gli adeguamenti si applicano esclusivamente alla tariffa.

3.3.8. Per i passeggeri barellati si applica una tariffa massima pari al costo di 3 biglietti a tariffa agevolata sulla tratta.

3.3.9. Tutti i biglietti a tariffa onerata comprendono, senza alcuna maggiorazione di prezzo per il passeggero:

- il trasporto del bagaglio a mano nella misura e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari**;**

- il trasporto di un bagaglio in stiva consegnato al check-in di peso non superiore a Kg 23.

3.4. Continuità e regolarità dei servizi.

3.4.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive e non può sospenderli.

I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi sono esclusi per i successivi 5 anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1 lettera b).

3.4.2. Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

- ad effettuare per ciascun mese di esercizio il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%. Non è comunque consentita la cancellazione dei voli nella misura in cui non venga garantita l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione;
- a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale mensile di cancellazioni del 2% e una penale di 6.000 euro per ogni volo cancellato che non consenta di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione;
- ad effettuare per ciascun mese di esercizio l'80% i voli con un ritardo massimo di 15 minuti rispetto all'orario stabilito;
- a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 2.000 euro per ogni volo ritardato eccedente la percentuale mensile del 20% di voli ritardati di oltre 15 minuti.

Sono esclusi dall'applicazione delle suddette regole sia i voli il cui ritardo è dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.

3.4.3. Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione dei passeggeri del numero telefonico dedicato e gratuito come indicato nel precedente paragrafo 3.2.8., il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 500 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attivazione del medesimo.
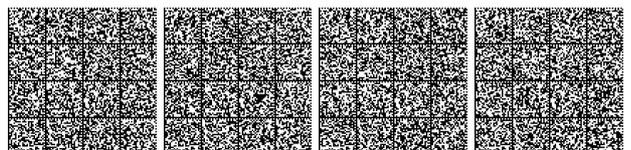
3.4.4. Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge, nonché l'applicazione di condizioni tariffarie differenti dai presenti oneri, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 2.500 euro per ciascun biglietto venduto non conforme ai presenti oneri di servizio pubblico.

3.4.5. Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti al passeggero mediante il sito internet del vettore, quest'ultimo dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 1.000 euro per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.

3.4.6. E' istituito presso l'Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio degli oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti Comitato), con funzioni consultive, propositive nonché di monitoraggio e di segnalazione di eventuali disservizi, di cui fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno da ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.

Il Comitato è convocato e presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti, o da un suo delegato, e si riunisce ogni qual volta richiesto da uno dei componenti. Il Comitato si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione Autonoma della Sardegna l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio.

3.4.7. Ferme restando le penali di cui ai precedenti paragrafi 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni vigenti in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione.

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, la valutazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, e al fine di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, qualora i vettori non siano in possesso degli slot per operare la rotta, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto a 30 giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri.
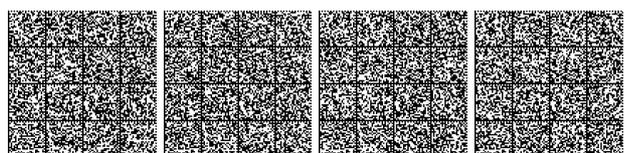
I vettori accettanti si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:
239.000 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero – Roma Fiumicino
151.000 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero – Milano Linate
632.000 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari – Roma Fiumicino
589.000 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari – Milano Linate
179.000 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia – Roma Fiumicino
249.000 euro a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia – Milano Linate
La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

b) Fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:
1.195.000 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero – Roma Fiumicino
755.000 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero – Milano Linate
3.160.000 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari – Roma Fiumicino
2.945.000 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari – Milano Linate
895.000 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia – Roma Fiumicino
1.245.000 euro a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia – Milano Linate

La garanzia di esercizio dovrà essere efficace alla data di inizio dei servizi e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore Regione Autonoma della Sardegna, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
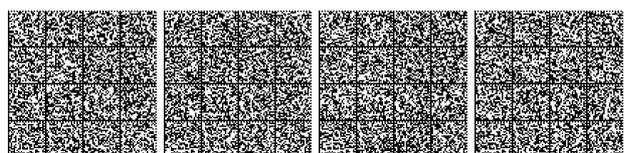
c) Fornire alla Regione Autonoma della Sardegna idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione Autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari minimi da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e con l'ENAC, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.

5. GARA D'APPALTO

5.1. Ai sensi dell'art.16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n.1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art.17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

5.2. La Regione Autonoma della Sardegna è incaricata di esperire la gara di cui al precedente paragrafo 5.1, di pubblicare sul proprio sito internet il testo integrale del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Appendice A - Frequenze aggiuntive festività

2017	Frequenze aggiuntive
sabato 28 ottobre 2017	0
domenica 29 ottobre 2017	0
lunedì 30 ottobre 2017	0
martedì 31 ottobre 2017	1
mercoledì 1 novembre 2017	1
giovedì 2 novembre 2017	1
TOT OGNISSANTI	*3*
mercoledì 6 dicembre 2017	0
giovedì 7 dicembre 2017	1
venerdì 8 dicembre 2017	1
sabato 9 dicembre 2017	0
domenica 10 dicembre 2017	1
lunedì 11 dicembre 2017	1
TOT IMMACOLATA	*4*
lunedì 18 dicembre 2017	1
martedì 19 dicembre 2017	1
mercoledì 20 dicembre 2017	1
giovedì 21 dicembre 2017	1
venerdì 22 dicembre 2017	1
sabato 23 dicembre 2017	1
domenica 24 dicembre 2017	0
lunedì 25 dicembre 2017	0
martedì 26 dicembre 2017	0
mercoledì 27 dicembre 2017	1
giovedì 28 dicembre 2017	1
venerdì 29 dicembre 2017	1
sabato 30 dicembre 2017	1
domenica 31 dicembre 2017	0
TOT NATALE DIC	*10*
TOT voli one way 2017	17
TOT voli A/R 2017	*34*

2018	Frequenze aggiuntive
lunedì 1 gennaio 2018	0
martedì 2 gennaio 2018	1
mercoledì 3 gennaio 2018	1
giovedì 4 gennaio 2018	1
venerdì 5 gennaio 2018	1
sabato 6 gennaio 2018	0
domenica 7 gennaio 2018	1
lunedì 8 gennaio 2018	1
TOT NATALE GEN	*6*
venerdì 30 marzo 2018	1
sabato 31 marzo 2018	1
domenica 1 aprile 2018	0
lunedì 2 aprile 2018	1
martedì 3 aprile 2018	1
TOT PASQUA	*4*
sabato 21 aprile 2018	0
domenica 22 aprile 2018	0
lunedì 23 aprile 2018	0
martedì 24 aprile 2018	1
mercoledì 25 aprile 2018	1
giovedì 26 aprile 2018	1
venerdì 27 aprile 2018	1
sabato 28 aprile 2018	1
domenica 29 aprile 2018	0
lunedì 30 aprile 2018	0
martedì 1 maggio 2018	1
mercoledì 2 maggio 2018	1
TOT 25APR E 1° MAG	*7*
venerdì 1 giugno 2018	0
sabato 2 giugno 2018	0
domenica 3 giugno 2018	0
lunedì 4 giugno 2018	0
TOT 2 GIU	*0*
venerdì 10 agosto 2018	1
sabato 11 agosto 2018	1
domenica 12 agosto 2018	1
lunedì 13 agosto 2018	1
martedì 14 agosto 2018	1
mercoledì 15 agosto 2018	0
giovedì 16 agosto 2018	1
venerdì 17 agosto 2018	1
TOT FERRAGOSTO	*7*
mercoledì 31 ottobre 2018	1
giovedì 1 novembre 2018	1
venerdì 2 novembre 2018	1
sabato 3 novembre 2018	0
domenica 4 novembre 2018	1
lunedì 5 novembre 2018	1
TOT OGNISSANTI	*5*
venerdì 7 dicembre 2018	0
sabato 8 dicembre 2018	0
domenica 9 dicembre 2018	0
lunedì 10 dicembre 2018	0
TOT IMMACOLATA	*0*
lunedì 17 dicembre 2018	1
martedì 18 dicembre 2018	1
mercoledì 19 dicembre 2018	1
giovedì 20 dicembre 2018	1
venerdì 21 dicembre 2018	1
sabato 22 dicembre 2018	1
domenica 23 dicembre 2018	1
lunedì 24 dicembre 2018	0
martedì 25 dicembre 2018	0
mercoledì 26 dicembre 2018	0
giovedì 27 dicembre 2018	1
venerdì 28 dicembre 2018	1
sabato 29 dicembre 2018	1
domenica 30 dicembre 2018	1
lunedì 31 dicembre 2018	1
TOT NATALE DIC	*12*
TOT voli one way 2018	41
TOT voli A/R 2018	*82*

2019	Frequenze aggiuntive
martedì 1 gennaio 2019	0
mercoledì 2 gennaio 2019	1
giovedì 3 gennaio 2019	1
venerdì 4 gennaio 2019	1
sabato 5 gennaio 2019	1
domenica 6 gennaio 2019	1
lunedì 7 gennaio 2019	1
TOT NATALE GEN	***6***
venerdì 19 aprile 2019	1
sabato 20 aprile 2019	1
domenica 21 aprile 2019	0
lunedì 22 aprile 2019	1
martedì 23 aprile 2019	1
TOT PASQUA	***4***
mercoledì 24 aprile 2019	1
giovedì 25 aprile 2019	0
venerdì 26 aprile 2019	1
sabato 27 aprile 2019	0
domenica 28 aprile 2019	1
lunedì 29 aprile 2019	1
martedì 30 aprile 2019	1
mercoledì 1 maggio 2019	1
giovedì 2 maggio 2019	1
venerdì 3 maggio 2019	0
sabato 4 maggio 2019	0
domenica 5 maggio 2019	0
TOT 25APR E 1° MAG	***7***
sabato 1 giugno 2019	0
domenica 2 giugno 2019	0
lunedì 3 giugno 2019	0
TOT 2 GIU	***0***
martedì 13 agosto 2019	1
mercoledì 14 agosto 2019	1
giovedì 15 agosto 2019	0
venerdì 16 agosto 2019	1
sabato 17 agosto 2019	1
domenica 18 agosto 2019	1
lunedì 19 agosto 2019	1
TOT FERRAGOSTO	***6***
giovedì 31 ottobre 2019	1
venerdì 1 novembre 2019	1
sabato 2 novembre 2019	0
domenica 3 novembre 2019	1
lunedì 4 novembre 2019	1
TOT OGNISSANTI	***4***
venerdì 6 dicembre 2019	0
sabato 7 dicembre 2019	0
domenica 8 dicembre 2019	0
lunedì 9 dicembre 2019	0
TOT IMMACOLATA	***0***
lunedì 16 dicembre 2019	1
martedì 17 dicembre 2019	1
mercoledì 18 dicembre 2019	1
giovedì 19 dicembre 2019	1
venerdì 20 dicembre 2019	1
sabato 21 dicembre 2019	1
domenica 22 dicembre 2019	1
lunedì 23 dicembre 2019	0
martedì 24 dicembre 2019	0
mercoledì 25 dicembre 2019	0
giovedì 26 dicembre 2019	1
venerdì 27 dicembre 2019	1
sabato 28 dicembre 2019	1
domenica 29 dicembre 2019	1
lunedì 30 dicembre 2019	1
martedì 31 dicembre 2019	1
TOT NATALE DIC	***13***
TOT voli one way 2019	40
TOT voli A/R 2019	***80***

2020	Frequenze aggiuntive
mercoledì 1 gennaio 2020	0
giovedì 2 gennaio 2020	1
venerdì 3 gennaio 2020	1
sabato 4 gennaio 2020	1
domenica 5 gennaio 2020	1
lunedì 6 gennaio 2020	1
martedì 7 gennaio 2020	1
TOT NATALE GEN	***6***
venerdì 10 aprile 2020	1
sabato 11 aprile 2020	1
domenica 12 aprile 2020	0
lunedì 13 aprile 2020	1
martedì 14 aprile 2020	1
TOT PASQUA	***4***
venerdì 24 aprile 2020	1
sabato 25 aprile 2020	0
domenica 26 aprile 2020	0
lunedì 27 aprile 2020	1
martedì 28 aprile 2020	0
mercoledì 29 aprile 2020	0
giovedì 30 aprile 2020	1
venerdì 1 maggio 2020	0
sabato 2 maggio 2020	0
domenica 3 maggio 2020	1
lunedì 4 maggio 2020	1
TOT 25APR E 1° MAG	***5***
venerdì 29 maggio 2020	1
sabato 30 maggio 2020	1
domenica 31 maggio 2020	0
lunedì 1 giugno 2020	0
martedì 2 giugno 2020	1
mercoledì 3 giugno 2020	1
TOT 2 GIU	***4***
giovedì 13 agosto 2020	1
venerdì 14 agosto 2020	1
sabato 15 agosto 2020	1
domenica 16 agosto 2020	1
lunedì 17 agosto 2020	1
martedì 18 agosto 2020	1
TOT FERRAGOSTO	***6***
venerdì 30 ottobre 2020	0
sabato 31 ottobre 2020	0
domenica 1 novembre 2020	0
lunedì 2 novembre 2020	0
TOT OGNISSANTI	***0***
venerdì 4 dicembre 2020	1
sabato 5 dicembre 2020	1
domenica 6 dicembre 2020	0
lunedì 7 dicembre 2020	0
martedì 8 dicembre 2020	1
mercoledì 9 dicembre 2020	1
TOT IMMACOLATA	***4***
lunedì 21 dicembre 2020	1
martedì 22 dicembre 2020	1
mercoledì 23 dicembre 2020	1
giovedì 24 dicembre 2020	1
venerdì 25 dicembre 2020	0
sabato 26 dicembre 2020	0
domenica 27 dicembre 2020	0
lunedì 28 dicembre 2020	1
martedì 29 dicembre 2020	1
mercoledì 30 dicembre 2020	1
giovedì 31 dicembre 2020	1
TOT NATALE DIC	***8***
TOT voli one way 2020	37
TOT voli A/R 2020	***74***

2021	Frequenze aggiuntive
venerdì 1 gennaio 2021	0
sabato 2 gennaio 2021	0
domenica 3 gennaio 2021	1
lunedì 4 gennaio 2021	1
martedì 5 gennaio 2021	1
mercoledì 6 gennaio 2021	1
giovedì 7 gennaio 2021	1
TOT NATALE GEN	***5***
venerdì 2 aprile 2021	1
sabato 3 aprile 2021	1
domenica 4 aprile 2021	0
lunedì 5 aprile 2021	1
martedì 6 aprile 2021	1
TOT PASQUA	***4***
venerdì 23 aprile 2021	0
sabato 24 aprile 2021	0
domenica 25 aprile 2021	0
lunedì 26 aprile 2021	0
martedì 27 aprile 2021	0
mercoledì 28 aprile 2021	0
giovedì 29 aprile 2021	0
venerdì 30 aprile 2021	0
sabato 1 maggio 2021	0
domenica 2 maggio 2021	0
lunedì 3 maggio 2021	0
TOT 25APR E 1° MAG	***0***
sabato 29 maggio 2021	0
domenica 30 maggio 2021	0
lunedì 31 maggio 2021	0
martedì 1 giugno 2021	1
mercoledì 2 giugno 2021	1
giovedì 3 giugno 2021	1
venerdì 4 giugno 2021	1
TOT 2 GIU	***4***
giovedì 12 agosto 2021	1
venerdì 13 agosto 2021	1
sabato 14 agosto 2021	1
domenica 15 agosto 2021	1
lunedì 16 agosto 2021	1
martedì 17 agosto 2021	1
TOT FERRAGOSTO	***6***

TOT	19
A/R	***38***

Appendice B – Ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario - (punto 3.2.5 del DM …./2017)

3.2.5. I presupposti economici e di servizio della presente imposizione sono stati determinati sulla base dei parametri specificati nell'allegato tecnico alla Conferenza dei servizi svoltasi 19 luglio e 21 dicembre 2016, relativi, in particolare, ai costi del servizio e ai ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe imposte ai volumi di traffico previsti.
Qualora dall'esame dei dati a consuntivo si prospettino scostamenti imprevedibili, in eccesso o in difetto, dei volumi di traffico superiori al 5% rispetto a quelli previsti nel citato allegato tecnico, riconducibili a cause strutturali quali (1) crisi settoriale o squilibri di mercato e/o (2) modifiche dell'offerta complessiva del settore, la Regione Autonoma della Sardegna o il vettore hanno facoltà di presentare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'imposizione degli oneri. I suddetti scostamenti potranno essere misurati esclusivamente con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi. Le due parti, accertati i presupposti dell'istanza di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, addivengono ad un accordo sulle modalità di ripristino delle suddette condizioni di equilibrio tramite una revisione dei servizi previsti dalla presente imposizione oppure, ove ciò non sia possibile, delle tariffe onerate residenti/non residenti. La parte proponente l'istanza di verifica trasmetterà, la propria proposta di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali alla controparte. La medesima proposta, corredata dalla pertinente documentazione di verifica, sarà inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC per l'acquisizione di eventuali osservazioni.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole dell'ENAC, approverà la proposta di cui sopra con decreto direttoriale.
La facoltà di presentare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario non è esercitabile nel primo anno di decorrenza dell'imposizione di oneri. Per le modalità di applicazione del presente punto si rimanda all'appendice B "Ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario".

Nell'ipotesi di variazioni a carattere strutturale così come riportato al punto 3.2.5 del DM di imposizione, occorre ritrovare l'equilibrio economico - finanziario, a tale scopo i parametri su cui agire sono l'OFFERTA (capacità e frequenze) e la TARIFFA.

Casi possibili:

1) **DIMINUZIONE** in misura superiore al 5% dei passeggeri sulla rotta, rilevata in ciascuno dei mesi del periodo di riferimento. L'equilibrio economico-finanziario potrà essere ristabilito attraverso le seguenti due modalità
   a) **adeguamento dell'offerta complessiva giornaliera** in questo caso dall'osservazione dell'andamento settimanale del traffico sulla rotta si interviene adeguando puntualmente dell'offerta nei mesi interessati a partire dall'annualità successiva a quella di rilevazione, attraverso:
      i) riduzione della **capacità** giornaliera con l'utilizzo di aeromobili di capienza inferiore. Il mancato ricavo, derivante dalla diminuzione dei passeggeri, si intende compensato dal minor costo attribuibile all'utilizzo di un aereo di capienza inferiore;
      ii) in alternativa, per rotte con più di 3 voli al giorno, potranno essere ridotte le **frequenze**. Il mancato ricavo, in questo caso, è compensato dal minor costo derivante dalla riduzione delle frequenze stesse.
      Per rotte con frequenze in numero pari o inferiore a 3 si procede con l'adeguamento tariffario previsto al punto b).

   L'adeguamento dell'offerta, come sopra descritto, comporterà la modifica della capacità e delle frequenze così come richieste dall'imposizione di oneri per il medesimo periodo degli anni successivi.

   b) **adeguamento tariffario**: ove non sia possibile intervenire attraverso la diminuzione dell'offerta, si procede all'adeguamento tariffario residenti/non residenti, che consenta di ripristinare l'equilibrio stabilito in fase di determinazione degli OSP. Il mancato ricavo, derivante dalla diminuzione dei passeggeri è compensato dalla variazione in aumento della tariffa da applicare a partire dall'annualità successiva.

2) **AUMENTO** in misura superiore al 5% dei passeggeri sulla rotta, rilevata in ciascuno dei mesi del periodo di riferimento. L'equilibrio economico-finanziario potrà essere ristabilito attraverso la seguente modalità

a) **adeguamento dell'offerta complessiva giornaliera** in questo caso dall'osservazione dell'andamento settimanale del traffico sulla rotta si interviene adeguando puntualmente dell'offerta nei mesi interessati a partire dall'annualità successiva a quella di rilevazione, attraverso:

i) aumento della **capacità** giornaliera con l'utilizzo di aeromobili di capienza superiore. Il maggior ricavo, derivante dall'aumento dei passeggeri, si intende compensato dal maggior costo attribuibile all'utilizzo di un aereo di capienza superiore;

ii) in alternativa, potranno essere aumentate le **frequenze**. Il maggior ricavo, in questo caso, è compensato dal maggior costo derivante dall'aumento delle frequenze stesse.

L'adeguamento dell'offerta, come sopra descritto, comporterà la modifica della capacità e delle frequenze così come richieste dall'imposizione di oneri per il medesimo periodo degli anni successivi.

b) **adeguamento tariffario**: ove non sia possibile intervenire attraverso l'aumento dell'offerta, si procede all'adeguamento tariffario per passeggeri residenti/non residenti, che consenta di ripristinare l'equilibrio stabilito in fase di determinazione degli OSP. Il maggior ricavo, derivante dall'aumento dei passeggeri è compensato dalla variazione in diminuzione della tariffa da applicare a partire dall'annualità successiva.

L'entità dell'ADEGUAMENTO TARIFFARIO di cui ai precedenti punti 1b e 2b avverrà sulla base dei criteri e dei parametri adottati per la determinazione delle tariffe così come calcolate nell' "Allegato tecnico alla Conferenza di Servizi per la determinazione degli OSP da e per la Sardegna".
Agli adeguamenti tariffari della presente Appendice B provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra ENAC e Regione Autonoma della Sardegna.
La Regione Autonoma della Sardegna darà comunicazione delle variazioni tariffarie al vettore operante la rotta onerata interessata.

Si riportano di seguito le tabelle utili ai fini dell'applicazione della procedura di cui sopra.

		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2019-2021	
Rotta	Costo tratta	Tot.voli richiesti	Passeggeri stimati	Tot.voli richiesti	Passeggeri stimati	Tot.voli richiesti	Passeggeri stimati	Tot.voli richiesti	Passeggeri stimati
CAG-FCO-CAG	€ 6.340,61	8.690	1.008.040	9.126	1.065.781	9.368	1.123.522	9.752	1.181.263
CAG-LIN-CAG	€ 7.204,95	5.636	635.097	5.978	680.780	6.214	726.463	6.542	772.146
AHO-FCO-AHO	€ 6.052,50	3.230	356.482	3.376	373.141	3.470	389.800	3.540	406.459
AHO-LIN-AHO	€ 6.340,61	2.274	201.441	2.410	218.592	2.414	235.743	2.532	252.894
OLB-FCO-OLB	€ 5.476,27	2.904	305.223	3.002	314.747	3.082	324.272	3.120	333.796
OLB-LIN-OLB	€ 6.340,61	3.370	375.034	3.550	401.218	3.740	427.403	3.930	453.587

Passeggeri stimati per mese

CAG-FCO	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	TOT
2017-2018	66.699	71.790	57.080	60.754	74.232	74.963	80.190	95.818	110.207	115.626	101.710	98.972	**1.008.040**
2018-2019	69.923	75.387	59.150	64.317	78.845	78.867	83.746	100.919	116.867	123.419	107.545	106.797	**1.065.781**
2019-2020	73.148	78.983	61.220	67.881	83.457	82.772	87.301	106.019	123.527	131.213	113.381	114.621	**1.123.522**
2020-2021	76.372	82.580	63.290	71.445	88.069	86.676	90.857	111.119	130.187	139.006	119.216	122.446	**1.181.263**

CAG-LIN	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	TOT
2017-2018	38.154	45.475	34.264	32.296	39.529	37.167	50.274	61.834	76.441	84.932	73.662	61.069	**635.097**
2018-2019	40.939	48.974	36.239	34.375	42.330	39.223	54.174	65.246	81.754	90.883	79.268	67.374	**680.780**
2019-2020	43.725	52.474	38.215	36.455	45.132	41.278	58.074	68.657	87.066	96.835	84.875	73.679	**726.463**
2020-2021	46.510	55.973	40.190	38.534	47.933	43.333	61.974	72.068	92.378	102.787	90.482	79.984	**772.146**

AHO-FCO	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	TOT
2017-2018	22.552	24.230	19.021	19.626	25.635	24.899	28.317	40.366	45.158	41.911	36.536	28.231	**356.482**
2018-2019	23.283	25.171	19.391	20.483	26.936	25.575	29.227	43.048	48.023	44.175	38.131	29.697	**373.141**
2019-2020	24.014	26.113	19.761	21.340	28.237	26.251	30.138	45.729	50.888	46.440	39.726	31.164	**389.800**
2020-2021	24.745	27.054	20.131	22.197	29.538	26.927	31.049	48.410	53.753	48.704	41.321	32.630	**406.459**

AHO-LIN	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	TOT
2017-2018	8.496	10.587	8.518	6.769	9.370	13.522	17.508	23.789	28.341	30.584	24.780	19.177	**201.441**
2018-2019	8.976	11.105	8.907	7.029	9.960	14.552	19.210	25.937	30.832	33.271	27.144	21.670	**218.592**
2019-2020	9.457	11.622	9.296	7.289	10.550	15.583	20.912	28.084	33.322	35.957	29.508	24.163	**235.743**
2020-2021	9.938	12.139	9.686	7.548	11.140	16.613	22.614	30.231	35.813	38.644	31.872	26.657	**252.894**

OLB-FCO	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	TOT
2017-2018	20.383	19.506	16.760	16.772	19.866	23.970	25.833	29.748	36.826	42.154	29.915	23.490	**305.223**
2018-2019	21.263	20.031	17.193	17.535	20.709	25.330	27.136	30.564	37.024	42.959	30.741	24.262	**314.747**
2019-2020	22.142	20.557	17.627	18.299	21.552	26.690	28.439	31.380	37.223	43.763	31.566	25.034	**324.272**
2020-2021	23.021	21.083	18.060	19.062	22.394	28.050	29.742	32.196	37.422	44.568	32.392	25.806	**333.796**

OLB-LIN	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	TOT
2017-2018	21.759	23.654	18.030	17.325	24.490	23.352	27.572	42.071	54.243	57.866	35.491	29.180	**375.034**
2018-2019	23.760	25.972	19.458	18.743	26.979	25.257	29.944	44.329	57.171	60.838	36.677	32.090	**401.218**
2019-2020	25.760	28.290	20.886	20.160	29.468	27.163	32.317	46.586	60.099	63.810	37.863	35.000	**427.403**
2020-2021	27.760	30.609	22.314	21.578	31.958	29.069	34.689	48.843	63.027	66.782	39.049	37.909	**453.587**

17A02949

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2017.

Revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP Terre Aurunche, conferito al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche, con decreto 9 settembre 2014.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1361 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. n. 341 del 22 dicembre 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Terre Aurunche»;

Vista l'istanza presentata in data 13 gennaio 2014 dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, legge n. 526/1999;

Visto il decreto 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Terre Aurunche»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche del 20 febbraio 2017, trasmessa a mezzo pec in data 24 febbraio 2017, con la quale è stata approvata la proposta di messa in liquidazione del Consorzio e fissata la data per la convocazione della dell'assemblea chiamata a deliberare sulla messa in liquidazione;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche del 28 marzo 2017, trasmesso in pari data a mezzo pec, che delibera di sciogliere anticipatamente il Consorzio e metterlo in liquidazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che il Consorzio non abbia i requisiti minimi indispensabili per il mantenimento dell'incarico conferito con il decreto 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2014 nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca del riconoscimento e dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Terre Aurunche» al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Terre Aurunche» conferito al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche, con sede legale in Riardo (Caserta) - Contrada Ferrarelle, è revocato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02914

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2017.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma «d'ordine del Ministro» del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15 % dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° maggio 2017 nella misura pari a - 0,10 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,90 %.

Roma, 26 aprile 2017

D'ordine del Ministro
Il direttore generale per gli incentivi alle imprese
SAPPINO

17A02998

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoren»

Estratto determina AAM/PPA n. 364/2017 del 6 aprile 2017

È autorizzato l'aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 6.2 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in linea con l'ultima versione del Core Data Sheet (CDS).

Relativamente al medicinale ISOREN, nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 029358037 - «5,4% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 029358049 - «5,4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del

medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02883

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 365/2017 del 6 aprile 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale RAMIPRIL ZENTIVA (A.I.C. n. 037692) è rinnovata, con validità illimitata, dalla data del rinnovo europeo. Sono autorizzate le seguenti variazioni: Modifica paragrafi 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per l'aggiornamento del CCDS relativo all'interazione con racecadotril. Modifica paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per inclusione dell'interazione con Inibitori di mTOR e Inibitori di DPP - IV. Modifica paragrafi 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per implementazione delle raccomandazioni del CMDh. Modifiche minori relativamente al medicinale «Ramipril Zentiva», nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 037692023 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037692035 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037692047 - «10 mg compresse» 28 compresse divisibili in blister PVC/AL.

Procedure: DE/H/2626/001-003/R/001 - DE/H/2626/001-003/II/019 - DE/H/2626/001-003/IB/015 - DE/H/2626/001-003/IB/018.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02884

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isdiben»

Estratto determina AAM/PPA n. 366/2017 del 6 aprile 2017

Modifica paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale ISDIBEN, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 041853019 - «5 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853021 - «5 mg capsule molli» 50 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853033 - «5 mg capsule molli» 100 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853045 - «10 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853058 - «10 mg capsule molli» 50 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853060 - «10 mg capsule molli» 100 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853072 - «20 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853084 - «20 mg capsule molli» 50 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853096 - «20 mg capsule molli» 100 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853108 - «40 mg capsule molli» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853110 - «40 mg capsule molli» 50 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc;

A.I.C. n. 041853122 - «40 mg capsule molli» 100 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc.

Procedure: UK/H/xxxx/WS/189.

Titolare A.I.C.: Isdin - S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02885

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travogen»

Estratto determina AAM/PPA n. 367/2017 del 6 aprile 2016

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale TRAVOGEN, nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 025349010 - «1% crema vaginale» tubo g 30 + 6 applicatori monouso.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02886

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 379 del 12 aprile 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione: C.I *z)* Changes (Safety/Efficacy) to Human and Veterinary Medicinal Products-Other variation, relativamente al medicinale BENDAMUSTINA SANDOZ, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 044461010 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 044461022 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 044461034 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 044461046 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 044461059 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 044461061 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, a seguito di una rivalutazione degli stampati effettuata durante la repeat use procedure.

Sono stati modificati i paragrafi 4.2, 4.8 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Titolare A.I.C.: Sandoz - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 00795170158.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02887

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riopan»

Estratto determina V&A n. 380 del 12 aprile 2017

Autorizzazione della variazione:

È autorizzata la seguente variazione B.II.d.1.e. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, relativamente al medicinale «RIOPAN», nelle forme e confezioni:

AIC n. 027103023 - «800 mg compresse masticabili» 40 compresse.

È autorizzato l'ampliamento dei limiti, al rilascio ed alla shelf life, della specifica «Resistance to crushing»:

da: 150N-210N;

a: 100N-298N al rilascio;
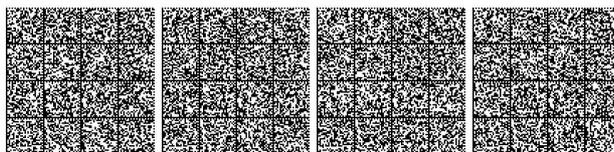
da: 50N-200N;

a: 30N-298N alla shelf-life.

Titolare AIC: Takeda Italia S.p.a. (codice fiscale 00696360155), con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma (RM).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02888

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dibase»

Estratto determina AAM/PPA n. 381 del 12 aprile 2017

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale DIBASE, nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«100.000 ui/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1 ml - AIC n. 036635100 (base 10) 12Y0GW (base 32);

«100.000 ui/ml soluzione iniettabile» 3 fiale in vetro da 1 ml - AIC n. 036635112 (base 10) 12Y0H8 (base 32);

«300.000 ui/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 1 ml - AIC n. 036635124 (base 10) 12Y0HN (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3).

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci, 36 - frazione Ospedaletto - 56121 Pisa (codice fiscale 05200381001).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica .

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02909

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viamal Febbre e Dolore».

Estratto determina AAM/PPA n. 383 del 12 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Polifarma Benessere S.r.l. (codice fiscale 04888070960), con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina, 289 - 00142 Roma (RM).

Medicinale: VIAMAL FEBBRE E DOLORE.

Confezioni A.I.C.:

042324018 - «200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al;

042324020 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al;

042324032 - «200 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/al;

042324044 - «400 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al;

042324057 - «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al,

alla società: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in IBUPROFENE ZENTIVA ITALIA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02910

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Talwin» e «Vancomicina Hospira».

Estratto determina AAM/PPA n. 384 del 12 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Hospira S.p.a. (codice fiscale 02181120599) con sede legale e domicilio fiscale in via Fosse Ardeatine, 2, 20060 - Liscate - Milano (MI).

Medicinale: TALWIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 021410030 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 021410042 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml.

Medicinale VANCOMICINA HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032213011 - «500 mg polvere per soluzione orale e per infusione endovenosa» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 032213023 - «1 g polvere per soluzione orale per infusione endovenosa» 1 flaconcino;

alla società:

Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina.

Con variazione della denominazione del medicinale VANCOMICINA HOSPIRA in VANCOMICINA PFIZER.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02911

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Otopax»

Estratto determina AAM/PPA n. 385 del 12 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bruschettini S.r.l. (codice fiscale 00265870105) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 6, 16147 - Genova (GE).

Medicinale: OTOPAX.

Confezione A.I.C. n. 027872011 - «1% + 5% gocce auricolari, soluzione» 1 flacone da 6 g.

alla società:

S.p.a. italiana laboratori Bouty (codice fiscale 00844760157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vanvitelli, 4, 20129 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in CERULISINA DOLORE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02912

Rettifica della determina AAM/PPA n. 2143 del 23 dicembre 2016, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Linde Medicale».

Estratto determina AAM/PPA n. 382 del 12 aprile 2017

È rettificata la determina AAM/PPA n. 2143 del 23 dicembre 2016, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 10, del 13 gennaio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AZOTO PROTOSSIDO LINDE MEDICALE nelle confezioni: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice Pin-Index da 3,8 kg; «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice Pin-Index da 7,5 kg; «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice Pin-Index da 30 kg; «gas medicinale liquefatto» pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola erogatrice Pin-Index da 450 kg a nome della società Linde medicale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Guido Rossa, 3, 20010 Arluno, Milano, codice fiscale 04411460639, come di seguito indicato:

laddove riportato:

«Confezione: A.I.C. n. 039294071 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice Pin-Index da 3,8 kg - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

Confezione: A.I.C. n. 039294083 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice Pin-Index da 7,5 kg - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;»,

leggasi:

«Confezione: A.I.C. n. 039294071 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice Pin-Index da 3,8 kg - USPL: medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in anestesia e rianimazione, di odontoiatri e di specialisti in odontoiatria.

Confezione: A.I.C. n. 039294083 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice Pin-Index da 7,5 kg - USPL: medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in anestesia e rianimazione, di odontoiatri e di specialisti in odontoiatria.».

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02913

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Avviso relativo all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, nonché per altra causa di cancellazione.

Nella homepage del sito dell'IVASS, nella sezione «Per gli Operatori - Cancellazioni cumulative», è stata pubblicata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 078274/17 del 18 aprile 2017 relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera *c)*, del regolamento ISVAP n. 5/2006 nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

17A02994

Avviso relativo all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.

Nella homepage del sito dell'IVASS, nella sezione «Per gli Operatori - Cancellazioni cumulative», è stata pubblicata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 0078270/17 del 18 aprile 2017 relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera *c)*, del regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

17A02995

Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione delle persone giuridiche (sezione *E)* per perdita di almeno uno dei requisiti.

Nella *homepage* del sito dell'IVASS, nel riquadro «Per gli operatori – cancellazioni cumulative», è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 78108/17 del 18 aprile 2017 relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione delle persone giuridiche iscritte in Sezione E per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 112 del decreto legislativo n. 209/2005, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera *d)*, del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento è allegato l'elenco delle persone giuridiche interessate.

17A03043

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po» registrata con regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione del 10 novembre 2009.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Riso del delta del Po IGP - via J.F. Kennedy n. 134 - 45019 Taglio di Po (Rovigo), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Riso del delta del Po» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RISO DEL DELTA DEL PO»

Art. 1.
Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po» è riservata al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

L'indicazione «Riso del delta del Po» designa esclusivamente il riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope.

Il «Riso del delta del Po» presenta un chicco grande, compatto, con un elevato tenore proteico e può essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente.

Il «Riso del delta del Po» - I.G.P. deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella:

	Consistenza kg/ cm^2	Proteine % sulla sostanza secca
Varietà	NON inferiore a	NON inferiore a
Arborio, Volano, Telemaco	0,65	6,60
Baldo, Cammeo	0,60	6,60
Carnaroli, Karnak, Caravaggio, Keope	0,85	6,60

Tali caratteristiche devono essere determinate prima della trasformazione industriale, su campioni di risone secco rappresentativi dell'intero quantitativo aziendale.

Art. 3.
Zona di produzione

L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra la regione Veneto e l'Emilia-Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po nonché dalle successive opere di trasformazione fondiaria che ne hanno reso possibile la coltivazione.

In particolare nel Veneto il «Riso del delta del Po» viene coltivato, in Provincia di Rovigo nei Comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo; in Emilia-Romagna tale produzione concerne la Provincia di Ferrara nei Comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra.

L'area è delimitata ad est dal Mare Adriatico a nord dal fiume Adige e a sud dal canale navigabile Ferrara/porto Garibaldi.

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna di esse, i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita dall'iscrizione in appositi elenchi delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori agricoli, dei confezionatori, delle imprese di lavorazione.

Tali elenchi sono gestiti dalla struttura di controllo. La tracciabilità è inoltre garantita attraverso la denuncia tempestiva delle quantità prodotte alla struttura di controllo. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate a verifiche da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di produzione

Lavorazioni del terreno.

Le tessiture dei terreni sono sostanzialmente due tipi: nell'area rodigina di origine alluvionale franco argillose/franco limose (con pH superiore a 7,5), nell'area ferrarese a forte componente torbosa (con pH inferiore a 7,5). In entrambi i casi i terreni sono caratterizzati da una lenta capacità drenante e dotati di elevata fertilità minerale.

Dovrà essere eseguita un'aratura a profondità di 25-30 cm, seguita almeno da una erpicatura, sono tuttavia, ammesse in alternativa altre tecniche di lavorazione che garantiscano la preparazione di un adeguato letto di semina. Successivamente il terreno dovrà essere livellato per consentire una gestione ottimale delle acque.

Analisi dei terreni.

Le aziende che producono «Riso del delta del Po» devono eseguire almeno ogni 5 anni delle analisi dei terreni sulle seguenti caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda, un corretto piano di concimazione secondo le effettive necessità. Le quantità di concime minerale previste non potranno comunque superare quelle indicate nel seguente paragrafo «concimazioni».

Concimazioni.

I terreni sono dotati di elevata fertilità minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico nonché, nei terreni torbosi, di quello azotato. Per questo motivo nelle aziende è importante che le concimazioni vengano effettuate secondo quanto previsto nel piano di concimazione aziendale, comunque per quanto riguarda la concimazione minerale, non superando i seguenti massimali:

azoto (N) 160 kg/ha;

fosforo (P_2O_5) 100 kg/ha;

potassio (K_2O) 100 kg/ha.

Per quanto concerne la modalità di distribuzione esse possono essere attuate con spandiconcime a spaglio o pneumatico.

Rotazione colturale.

La risaia non può insistere sullo stesso terreno per più di otto anni, dopodiché dovrà entrare in rotazione per almeno due anni prima che vi sia riseminato riso.

Semina.

È necessario utilizzare seme proveniente da partite selezionate e certificate secondo legislazione vigente. La quantità massima di seme utilizzabile per ettaro è di 300 kg. La semina può essere effettuata in acqua con caduta libera, interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovrà immediatamente venir sommerso di acqua.

Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti.

La costante ventilazione delle risaie da parte di venti e brezze, grazie alla vicinanza del mare, e la conseguente minore umidità relativa, consente di mantenere la pianta più asciutta e di conseguenza più sana.

È ammessa la concia del seme per combattere le crittogame tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia).

La lotta alle erbe infestanti ed ai fitofagi potrà avvenire con i fitofarmaci autorizzati e con l'aiuto di sfalci degli argini onde evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell'acqua e con lavorazioni mirate del terreno in presemina, nonché con eventuali asciutte temporali in accordo con le buone tecniche di lavorazione per l'eliminazione dei fitofagi.

Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali è obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le sementi infestanti residue soprattutto di riso crodo.

A parità di principio attivo deve essere utilizzata quello con classe tossicologica inferiore.
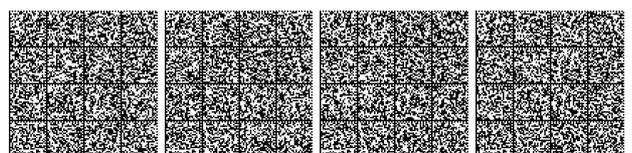
Raccolta, essiccamento, conservazione e trasformazione.

Alla raccolta, la produzione massima unitaria per tipologia di risone secco, non deve superare i seguenti quantitativi:

Varietà	Tonnellate/Ha
Arborio	7,5
Baldo	8,0
Cammeo	8,5
Carnaroli	6,5
Telemaco	8,5
Karnak	8,5
Volano	8,0
Caravaggio	8,5
Keope	8,5

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto se alimentati a metano e GPL.

L'umidità del risone essiccato non deve essere superiore al 14%.

La trasformazione industriale deve avvenire in stabilimenti e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche indicate all'art. 2 e pertanto la trasformazione da risone a riso deve avvenire nel territorio dell'I.G.P. I luoghi di sbramatura e sbiancamento del riso influiscono sulla qualità del prodotto finale. Il microambiente del territorio dell'IGP «Riso del delta del Po» è particolarmente favorevole al mantenimento delle caratteristiche del «Riso del delta del Po», essendo caratterizzato da una particolare umidità relativa media dell'aria, che permette con certezza di ottenere le migliori caratteristiche del prodotto. La particolarità della zona di produzione permette, nelle fasi di lavorazione, di conservare le caratteristiche del prodotto e consentire una minima fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura omogenea del prodotto.

Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico

Esiste un legame stretto tra il territorio del Delta del Po e le caratteristiche organolettiche del «Riso del delta del Po» tali da influenzare positivamente alcune caratteristiche fisiche e gustative del prodotto ottenuto nell'area definita all'art. 3.

Tale riso, infatti, viene coltivato in terreni che, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinità elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla pedogenesi del suolo, che conferisce al riso un aroma ed una sapidità particolare.

I terreni inoltre sono alluvionali, dotati di un'elevata fertilità minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico (oltre che azotato nei terreni torbosi) e favoriscono nel riso una maggiore resistenza alla cottura ed un elevato tenore proteico del chicco.

Inoltre il terreno deltizio dell'area di produzione, risulta particolarmente sano dal punto di vista malerbologico e permette una presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso crodo. La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze e conseguentemente, di una minore umidità relativa; da contenute variazioni di temperatura sia in inverno che difficilmente scendono sotto gli 0°C, sia in estate che negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32°C; da una piovosità generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Tale clima permette di mantenere la pianta più asciutta e più sana, che non necessita degli interventi anticrittogamici tipici di questa coltura; favorisce una crescita costante della pianta e l'ottenimento di un seme di riso maturato in modo lento e costante, quindi più resistente alle malattie, con cariossidi ben nutrite ed una granella bianca e senza vaiolatura.

La reputazione di cui gode il «Riso del delta del Po» è indiscutibilmente presente ed è legata alla combinazione dei fattori produttivi nell'area di produzione. Il prodotto è già noto ed apprezzato dai consumatori per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico, e come tale da essi riconosciuto sul mercato.

Il «Riso del delta del Po» compare nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali come da decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2000 attestando quindi che il «Riso del delta del Po» ha «metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni».

Dal 1968 è attivo presso Codigoro (Ferrara) un ufficio tecnico dell'Ente nazionale risi. Sono stati pubblicati su riviste specializzate ed in particolare su «Il risicoltore», organo di stampa dell'Ente nazionale risi, molteplici articoli sulle peculiari caratteristiche di qualità relative al riso prodotto in quest'area.

Operano da anni aziende agricole singole o associate che commercializzano i riso prodotto utilizzando la dicitura «Riso del delta del Po».

Il «Riso del delta del Po» compare nella storia del delta negli anni. Molte delle manifestazioni locali (fiere, sagre, manifestazioni sportive) hanno e hanno avuto quale protagonista il «Riso del delta del Po», a titolo di esempio si ricorda le «Giornate del riso» a Jolanda di Savoia (Ferrara).

Le prime testimonianze sulla coltivazione del riso risalgono al 1495 ulteriori molteplici riscontri sulle superfici investite a risaia si sono avuti durante le bonifiche attuate dalle famiglie veneziane nel '700 (prima Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier poi Sullam, Piavenna e Lattis) fino ai 4000 ettari attestati nel 1850.

Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po poiché questa coltura era strettamente legata alla bonifica e rappresentava il primo stadio di valorizzazione agraria dei nuovi terreni.

La natura dei terreni prosciugati divenne elemento determinante per la destinazione colturale degli stessi. La coltivazione del riso diveniva perciò importante nelle zone del delta del Po per accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come viene testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594 che proibisce la concessione dell'acqua a questa coltura e dà la possibilità di coltivare il riso solo «per valli ed altri luoghi sottoposti alle acque, stimati impossibili di asciugarli in tutto e di rendersi ad alcuna cultura».

Dopo il 1598, fine del periodo Estense, in Provincia di Ferrara, la coltivazione del riso si diffuse su terreni bassi e paludosi, dove si procedeva con un tipo di bonifica per colmata, e non per prosciugamento. La bonifica per colmata infatti risolveva al contrario del prosciugamento, il problema della utilizzazione dei terreni bassi e paludosi, senza alcun rischio di abbassamento dei terreni.

Verso la fine del '700 alcuni patrizi veneziani: Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier proprietari di immense tenute bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi sistematici agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in Provincia di Rovigo, ma saranno soprattutto nell'800 i nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come i Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala questa coltura. Testi e disegni relativi alla zona del delta, risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del riso nel delta.

In Provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino al 1950 si manteneva elevata; le alluvioni del 1951, 1957, 1960 e 1966 causarono una notevole revisione dei piani colturali aziendali fino ad arrivare agli anni '80 con una restrizione notevole della coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere economico-gestionale, per poi riprendere negli anni '90.

Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'autorità preposta alla verifica del disciplinare di produzione è l'Ente nazionale risi - via San Vittore n. 40 - 20123 Milano - Tel. +39 028855111 - Fax +39 02861372, e-mail: info@enterisi.it.

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Riso del delta del Po» - I.G.P., ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno.

Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e può essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata.

I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori dovranno apparire:

1) la dicitura «Riso del delta del Po» accompagnata da «Indicazione geografica protetta» (oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.») con caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 *pt)*;

2) il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40×25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue misure dovrà essere mantenuta la proporzione; nella confezione dovrà essere indicato la varietà in purezza di cui all'art. 2 e cioè Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio, Keope; potrà essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla normativa vigente;

3) il simbolo I.G.P. dell'Unione europea.

Il logo ufficiale del prodotto «Riso del delta del Po» è composto da una fascia ellittica di colore bianco panna (pantone 1205 *C)* di colore verde (pantone 557 *C)*. All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del delta del Po», sulla metà superiore e «Indicazione geografica protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde (pantone 557 *C)*. Entrambe le scritte hanno carattere century gothic grassetto.

Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde (pantone 557 *C)*, a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna (pantone 1205 *C)*, al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo (pantone 117 *C)*.

Di seguito i codici dei colori:

pantone solid coated

panna: 1205 C;

verde: 557 C;

giallo: 117 C;

quadricromia CMYK:

panna: C0 M3 Y43 K0;

verde: C48 M4 Y35 K10;

giallo: C7 M28 Y100 K12.

17A02915

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-100) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
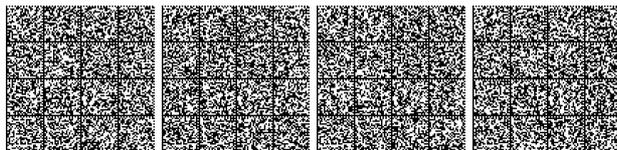
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
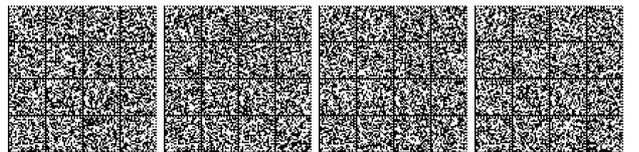
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.